

CIRCOLARE N. 02 DEL 03 MAR. 2016

Ai Titolari di Domanda Unica 2016
Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento – Campagna 2016.

1 **PREMESSA**

A partire dalla campagna 2015 è entrata in vigore la nuova riforma della PAC, secondo quanto previsto dai regolamenti UE 1306/2013 e 1307/2013.

In tale contesto; il DM 18 novembre 2014, n. 6513 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013” stabilisce, all’articolo 12, comma 3 che AGEA, sentiti gli organismi pagatori, definisca il livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica; il DM 12 gennaio 2015, n. 162, “Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”, consente inoltre una significativa semplificazione del sistema dichiarativo.

L’art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l’erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili; in applicazione di tale disposizione, l’aggiornamento del Piano colturale aziendale è la condizione di ammissibilità per le misure di aiuto basate sulla superficie e costituisce la base per l’effettuazione della presentazione della domanda unica.

L’art. 17, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che tutte le domande debbano essere basate su strumenti geospaziali, secondo la seguente tempistica:

- 2016: un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 25 % della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base nel corso dell’anno precedente;
- 2017: a un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 75 % della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base nel corso dell’anno precedente;
- 2018: tutti i beneficiari.

Il medesimo articolo, inoltre, dispone che qualora i beneficiari non siano in grado di utilizzare tale modulo, l’autorità competente fornisca loro un’alternativa affinché possano presentare una domanda di aiuto e/o di pagamento, assicurando in ogni caso che le superfici dichiarate siano digitalizzate.

Le disposizioni relative alla predisposizione della domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali sono riportate nella relativa circolare AGEA.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 BASE GIURIDICA UNIONALE

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; e s.m.i.
- Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle

carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche.

2.2 Documenti di lavoro

DSCG/2014/39 FINAL - REV 1 - GUIDANCE DOCUMENT ON AID APPLICATIONS AND PAYMENT CLAIMS REFERRED TO IN ARTICLE 72 OF REGULATION (EU) 1306/20131;

DS/EGDP/2015/02 FINAL - GUIDANCE DOCUMENT ON THE IMPLEMENTATION BY MEMBER STATES OF PERMANENT GRASSLAND PROVISIONS IN THE CONTEXT OF THE PAYMENT FOR AGRICULTURAL PRACTICES BENEFICIAL FOR THE CLIMATE AND THE ENVIRONMENT (GREENING)

2.3 Base giuridica Nazionale

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 n. 6513, recante *“Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”*;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015 n. 1420, recante *“Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”*;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2015 n. 1922, recante *“Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”*;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 maggio 2015 n. 1566, recante *“Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020”*;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla *“semplificazione della gestione della PAC”*;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 n. 180, recante *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”*;
- Nota Mipaaf Prot. DG PIUE n. 2954 dell’8 maggio 2015 – Chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti;
- Nota Mipaaf Prot. DG PIUE n. 3411 del 29 maggio 2015 – Ulteriori chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti.

Aiuti accoppiati e dichiarazione di accesso alla riserva nazionale

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.278 DEL 5 giugno 2015 - RIFORMA PAC – ARTICOLO 52 DEL REG. UE N. 1307/0213: SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO;

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.275 del 3 giugno 2015 - RIFORMA PAC 2015 – 2020: CONDIZIONI E MODALITÀ TECNICHE DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.420 del 28 settembre 2015 - RIFORMA PAC – SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO - SETTORE ZOOTECNIA.

Regime dei piccoli agricoltori

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.306 del 2 luglio 2015 - RIFORMA PAC – TITOLO V DEL REG. (UE) N. 1307/2013: REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.444 del 6 ottobre 2015- CHIARIMENTI AL REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI - INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.306 DEL 2 LUGLIO 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.71 del 10 febbraio 2016 - REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI - INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.306 DEL 2 LUGLIO 2015 E ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.444 DEL 6 OTTOBRE 2015.

Agricoltore in attività

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 - REG. (UE) N. 1307/2013 E REG. (UE) N. 639/2014 – AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.428 del 29 settembre 2015 - RIFORMA PAC – ARTICOLO 12 DEL REG. (UE) N. 639/2014 - CALCOLO DEL VALORE MEDIO NAZIONALE DEL SOSTEGNO DIRETTO PER ETTARO;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.570 del 23 dicembre 2015.
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.140 - Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 – agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni ed integrazioni

Piano di coltivazione

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014 – “Addendum n. 1 alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015. 141 DEL 20 MARZO 2015- RIFORMA PAC – DM 12 GENNAIO 2015 N. 162 RELATIVO ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLA GESTIONE DELLA PAC 2014 – 2020 - PIANO DI COLTIVAZIONE;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 DEL 23 LUGLIO 2015 - OGGETTO: RIFORMA PAC – INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE PROT. ACIU.2015.141 DEL 20 MARZO 2015- PIANO DI COLTIVAZIONE;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 DEL 29 settembre 2015 - RIFORMA PAC – CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 DEL 23 dicembre 2015 -RIFORMA PAC – CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA

COLTIVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.425 DEL 29 SETTEMBRE 2015;

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.35 DEL 20 gennaio 2016 - RIFORMA PAC – CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.569 DEL 23 DICEMBRE 2015.

Titoli

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.276 del 3 giugno 2015 “Riforma PAC 2015 – 2020: Assegnazione e calcolo dei titoli”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.435 del 5 ottobre 2015 - RIFORMA PAC – COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEI TITOLI ATTRIBUITI A NORMA DEL REG. (UE) N. 1307/2013;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016 - RIFORMA PAC 2015 – 2020: REGISTRO NAZIONALE TITOLI – DOMANDE DI TRASFERIMENTO DEI TITOLI E PROCEDURA DI PIGNORAMENTO E PEGNO DI TITOLI.

Domanda

- Circolare ACIU 2016 prot. n. 120 del 1 marzo 2016 - Riforma della Politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - Integrazioni e modifiche alla Nota AGEA prot. ACIU.2005.210 del 20 APRILE 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici
- Circolare ACIU 2016 prot. n. 119 del 1 marzo 2016 - RIFORMA PAC – REG. (UE) N. 1307/0213 E DM 18 NOVEMBRE 2014 - LIVELLO MINIMO DI INFORMAZIONI DA INDICARE NELLA DOMANDA UNICA A PARTIRE DALLA CAMPAGNA 2016.
- Circolare ACIU.2016.122 del 1 marzo 2016- Reg. (UE) n. 1307/2013 – Riduzione dei pagamenti della domanda unica

In aggiunta alla normativa citata, si rimanda al sito istituzionale dell'ARCEA (www.arcea.it) dove sono pubblicate le circolari di riferimento emanate dall'Agenzia relativamente alla campagna in corso.

3 NOVITA' PER LA DOMANDA UNICA 2016

3.1 INDIVIDUAZIONE GRAFICA DELL'AZIENDA AGRICOLA

Al fine di agevolare la presentazione della domanda unica da parte dei beneficiari e per ridurre il rischio di errori, dall'anno di domanda 2016 l'Organismo pagatore ARCEA fornisce al beneficiario il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali: si potrà presentare la domanda di aiuto precompilata basata sulle superfici determinate nell'anno precedente e sul materiale cartografico che indica l'ubicazione delle superfici ed è resa disponibile una domanda completamente informatizzata (domanda unica geospaziale - GSAA) che progressivamente ed entro la domanda 2018 coprirà tutto il territorio nazionale (cfr art. 17 del Reg. (UE) n 809/2014).

La domanda, grafica e alfanumerica, è precompilata in base al fascicolo aziendale, con particolare riferimento alle informazioni già a disposizione dell'Amministrazione necessarie a determinare

l'ammissibilità all'aiuto; la domanda, in particolare, contiene le informazioni previste dall'articolo 14 del Reg. (UE) n. 839/2014.

La presentazione della domanda in modalità grafica presuppone l'individuazione grafica dell'azienda agricola.

Il piano di coltivazione, predisposto in modalità grafica propedeuticamente alla presentazione di una domanda grafica, viene precompilato e riporta gli usi, la presenza di aree d'interesse ecologico (EFA), il greening, le pratiche equivalenti e ogni altra informazione dichiarata e rilevata nell'anno precedente.

Per quanto riguarda i regimi di aiuto e/o le richieste di pagamento per le misure a superficie, la domanda precompilata è fornita al beneficiario, in formato elettronico, mettendo a disposizione anche la mappa corrispondente attraverso un'applicazione software basata sul sistema informativo geografico (GIS). Ciò ha lo scopo di prevenire errori da parte dei beneficiari nella dichiarazione delle loro parcelle agricole e, nello stesso tempo, di rendere i controlli amministrativi incrociati più efficienti.

La Domanda Grafica prevede quante più "avvertenze" possibili per guidare il beneficiario in una "compilazione responsabile" includendo, tra gli altri, controlli automatici e controlli incrociati, per segnalare al beneficiario, prima della presentazione definitiva della domanda, eventuali dichiarazioni in eccesso di superfici e che la domanda, sulla base delle informazioni indicate, non sia conforme alle condizioni di ammissibilità.

Il beneficiario è, in ogni caso, responsabile per la domanda presentata.

3.2 DICHIARAZIONE DELL'USO DEL SUOLO

Al fine di assicurare un'applicazione omogenea della normativa unionale per la programmazione 2014-2020 e di rendere flessibili e compatibili tra loro le dichiarazioni degli agricoltori, d'intesa con gli Organismi pagatori, AGEA ha provveduto a riclassificare le modalità di dichiarazione dell'occupazione del suolo. L'art. 2 del Reg. (UE) n. 640/2014, al punto 22), fornisce la seguente definizione: "«uso», in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura". Ogni uso del suolo dichiarato dall'agricoltore, pertanto, è inequivocabilmente ricondotto alle definizioni previste dalla normativa unionale e da eventuali ulteriori specificazioni stabilite dalla normativa nazionale di attuazione.

La circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 dispone che a partire dalla campagna 2016 i dati dichiarabili nel piano di coltivazione siano i seguenti:

1. occupazione del suolo

ha lo scopo di individuare sia specifiche coperture vegetali che la mancanza di colture.

Ad esempio:

GRANO (FRUMENTO) DURO

SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE

2. destinazione

consente l'indicazione dell'utilizzo prevalente di una specifica occupazione del suolo.

Ad esempio:

DA FIBRA

DA INDUSTRIA

3. uso

consente l'individuazione di specifiche modalità colturali o specifiche informazioni connesse all'occupazione del suolo.

Ad esempio:

COLTURA IN VASO

PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE

4. Qualità

fornisce specificazioni dell'occupazione del suolo indicata.

Ad esempio:

DA POPCORN

DI LEGUMINOSE

5. Varietà

Varietà della coltura

4 MODALITA' ORGANIZZATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO PER L'ANNO 2016 DELL'ORGANISMO PAGATORE ARCEA

L'art. 72 del reg. (CE) 1306/2013 stabilisce che "Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse".

A tal fine, l'OP ARCEA garantisce l'accesso, sul sito www.arcea.it, a tutte le informazioni di interesse dell'azienda agricola, contenute nel SIGC, ivi comprese le informazioni grafiche contenute nel sistema di identificazione delle parcelle agricole facente parte del SIGC.

L'azienda agricola che ha registrato la propria anagrafica sul portale ARCEA (utente qualificato) può presentare la domanda compilata in modalità alfanumerica direttamente sul portale arcea.sian.it e sottoscrivere da casa la domanda con firma *elettronica* mediante *codice OTP*.

L'azienda agricola in possesso di *firma digitale* può presentare la domanda compilata in modalità alfanumerica direttamente sul portale arcea.sian.it. Le procedure informatiche attivate sul sito ARCEA guideranno l'utente all'utilizzo della firma digitale per la presentazione delle domande di aiuto.

L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo *PEC* può ricevere comunicazioni direttamente dall'OP ARCEA.

4.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA 2016

La Domanda di aiuto 2016 deve essere presentata all'OP ARCEA dall'interessato.

Il produttore può fare la presentazione:

➤ in forma telematica:

- direttamente sul sito www.arcea.it e sul portale arcea.sian.it, mediante l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica;
- sul portale arcea.sian.it, avendo conferito mandato a un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola;

➤ inviata tramite la propria PEC.

In ogni caso, anche presentando personalmente la domanda, secondo le modalità sopra descritte, resta inteso che la scheda di validazione deve essere rilasciata dal CAA mandatario.

4.2 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

Con successivi interventi legislativi è stata stabilita l'obbligatorietà dell'utilizzo della posta elettronica certificata.

L'obbligo dell'utilizzo della PEC è previsto per i soggetti di seguito indicati:

- Pubbliche Amministrazioni;
- società di capitali e di persone;
- professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici;
- cittadini privati.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata è la seguente: *autorizzazione@pec.arcea.it*.

5 COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda agricola (di seguito chiamato l'interessato) deve costituire o aggiornare il "fascicolo aziendale elettronico" e compilare il piano di coltivazione nella Banca Dati Centralizzata dell'OP ARCEA presso uno dei seguenti soggetti:

- un Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), previa sottoscrizione di un mandato;
- l'Organismo pagatore ARCEA – cittadella regionale – 88100 Catanzaro;

La costituzione/aggiornamento/chiusura del "fascicolo aziendale elettronico" nella Banca Dati Centralizzata dell'OP ARCEA deve essere effettuato presso la sede prescelta, che deve avere in custodia anche la documentazione cartacea (contenente la documentazione probatoria) nei casi in cui le informazioni dichiarate non possano essere reperite presso banche dati di altre pubbliche amministrazioni.

Nel caso in cui un produttore trasferisca il mandato da un CAA di rappresentanza ad un altro (revoca del mandato e sottoscrizione di un nuovo mandato), è necessario che il CAA di provenienza conservi copia cartacea del fascicolo che ha utilizzato per la presentazione di domande e/o dichiarazioni. Il produttore deve consegnare il fascicolo in originale al CAA cui ha conferito il nuovo mandato, ovvero allo sportello ARCEA.

Gli agricoltori che non abbiano perfezionato tale adempimento, sono tenuti alla consegna della documentazione mancante, così come prevista dalla Circolare di armonizzazione di AGEA Coordinamento n. **ACIU 2016 prot. n. 120 del 1 marzo 2016**, al fine del completamento del proprio fascicolo aziendale presso l'Ente/Organizzazione dove intendono presentare la domanda unica 2016.

5.1 Individuazione grafica dell'azienda agricola

Alla base della complessa procedura che porta all'erogazione dei pagamenti della PAC vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola.

L'isola aziendale è generata automaticamente mediante la sovrapposizione geometrica degli appezzamenti con la "geometria" delle particelle desunte dalle mappe catastali, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale di ciascun beneficiario. Ciò consente la rappresentazione grafica delle parcelle, sia a livello di isola aziendale che di particella catastale e la quantificazione della corrispondente superficie. Quest'ultima è utilizzata per le procedure istruttorie delle domande di aiuto.

Le isole aziendali sono generate utilizzando le informazioni geometriche delle singole particelle catastali presenti nel SIGC. Le informazioni geometriche delle singole particelle catastali sono fornite dall'Agenzia del territorio.

Qualora nel fascicolo aziendale sussistano particelle catastali contenenti superfici agricole condivise fra 2 o più produttori, queste sono evidenziate nel riporto grafico messo a disposizione del beneficiario ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 809/2014. I confini e l'identificazione unica delle parcelle di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 sono messi a disposizione dell'agricoltore affinché questi possa indicare in modo inequivocabile la localizzazione della porzione condotta, che deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale.

Qualora si verifichi una sovrapposizione nella consistenza territoriale individuata graficamente da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità.

La consistenza territoriale individuata graficamente deve essere mantenuta aggiornata in modalità grafica.

5.2 Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della Domanda per l'anno 2016 devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15 maggio 2016 e comunque prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la Domanda è irricevibile.

Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell'Organismo pagatore ARCEA presentano le domande uniche di pagamento 2016 secondo le modalità in appresso indicate.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel **paragrafo 9**.

6 AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

L'Organismo pagatore attua i controlli finalizzati a verificare l'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto sulla base della predetta Circolare, integrata e modificata.

7 PIANO DI COLTIVAZIONE

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

La compilazione del piano di coltivazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità di attuazione previste nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

7.1 CONTENUTO DEL PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO

Il piano di coltivazione, predisposto in modalità grafica propedeuticamente alla presentazione di una domanda grafica, viene precompilato e riporta gli usi, la presenza di aree d'interesse ecologico (EFA), il greening, le pratiche equivalenti e ogni altra informazione dichiarata e rilevata nell'anno precedente.

In determinate condizioni, i beneficiari hanno la possibilità di dichiarare gli usi in maniera semplificata.

Ad esempio, il beneficiario che ha meno di 10 ettari di seminativo è esentato dagli obblighi di diversificazione delle colture ed EFA. In assenza di un sostegno accoppiato facoltativo, o di superfici a prato, o di obblighi informativi legati ad altra tipologia di procedimento basato sulle superfici, non è necessario che dichiari i dettagli delle colture.

La dichiarazione dovrebbe seguire il seguente ordine:

- 1) Localizzare l'appezzamento agricolo sulla mappa:
 - a) Indicare sulla mappa la posizione degli appezzamenti agricoli, mediante:
 - i) conferma di un appezzamento agricolo esistente oppure;
 - ii) Cambio / correzione dei confini dell'appezzamento agricolo precompilato, oppure;
 - iii) Tracciatura di un nuovo appezzamento agricolo.Il sistema GSAA calcola l'area della superficie coperta dal poligono e consente la visualizzazione alfanumerico al beneficiario ("area calcolata").

- 2) Dichiarare la superficie:
 - a) Sulla base della "superficie calcolata" il beneficiario deve:
 - i) Confermare la superficie calcolata, o;
 - ii) Rieseguire la localizzazione dell'appezzamento agricolo (precedente punto 1).La "superficie calcolata " dal GSAA e confermata dal beneficiario è considerata come la "superficie dichiarata".

- 3) Aggiunta di informazioni:
 - a) Nel caso in cui le diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguono sulla stessa area (ad esempio verdure, o colture intercalari che beneficiano di EFA), queste devono essere specificamente indicate.

La dichiarazione di EFA come poligoni deve essere eseguita in modo simile. Per quanto riguarda le EFA in cui si applicano i fattori di conversione, la "superficie calcolata" viene calcolata moltiplicando il fattore di conversione dalla lunghezza dichiarata per EFA lineari o, nel caso di un albero isolato, semplicemente valutata in m² (cfr. Tabella Fattori di conversione e di ponderazione delle aree d'interesse ecologico di cui all'art. 12, comma 1, del DM 26 febbraio 2015).

Alcuni elementi devono essere forniti nel corso dell'individuazione grafica, mentre altri possono essere forniti separatamente, in modalità alfanumerica.

Di seguito vengono indicati gli elementi che devono essere forniti nell'ambito della definizione grafica dell'appezzamento culturale.

Le informazioni di cui alle lettere A, B e C del paragrafo 3 della circolare AGEA prot. ACIU.2015.141 sono obbligatorie mentre quelle di cui alle ulteriori lettere devono essere indicate in relazione alla specifica tipologia di aiuto richiesto dall'agricoltore.

E' necessario specificare l'occupazione del suolo utilizzando la codifica descritta al paragrafo 2 della circolare AGEA prot. ACIU.2015.141; si rammenta che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute obbligatorie per la definizione dei procedimenti amministrativi di interesse dell'agricoltore.

Al fine di semplificare gli adempimenti degli agricoltori per i quali non è necessaria la specificazione della tipologia di coltura, è possibile utilizzare le risultanze delle rilevazioni eseguite nel corso

dell'aggiornamento dell'occupazione del suolo-refresh e le informazioni contenute nello schedario vitivinicolo per la vite da vino.

In questo caso, nel piano di coltivazione verrà automaticamente fornito il corrispondente codice dichiarativo.

In caso di variazione dell'occupazione del suolo si rende necessario provvedere all'aggiornamento del piano di coltivazione.

Le informazioni di cui alla lettera D, E, L, M, T, U del paragrafo 3 della circolare AGEA prot. ACIU.2015.141 sono obbligatorie.

Le informazioni di cui alla lettera F del paragrafo 3 della circolare AGEA prot. ACIU.2015.141 sono obbligatorie per le aziende con superficie a seminativi superiore a 10 ha che hanno l'obbligo di diversificare le colture.

Il piano di coltivazione individuato graficamente deve essere mantenuto aggiornato in modalità grafica.

8 FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2016

E' indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

1. **'Domanda iniziale'**;
2. **'Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014'**, nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dai summenzionati articoli, come modifica della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
3. **'Comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi ai sensi art. 4 del Reg. UE 809/2014'**, nel caso in cui si voglia comunicare una variazione/ correzione; in tal caso occorre indicare il numero della domanda che si intende modificare/ correggere.
4. **'Comunicazione di ritiro di domanda di aiuto ai sensi art. 3 del Reg. UE 809/2014'**, nel caso in cui si intenda revocare la domanda precedentemente presentata, in tutto o in parte; in tal caso occorre indicare il numero della domanda che si intende revocare.
5. **'Comunicazione ai sensi art. 4 del Reg. UE 640/2014'**, nel caso in cui si intenda comunicare eventi riconducibili a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali In tal caso occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione.
6. **'Comunicazione ai sensi art. 8 del Reg. UE 640/2014'**, nel caso in cui si intenda comunicare l'avvenuta cessione di azienda. In tal caso occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione.

Attenzione: qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo art. 3 del Reg. UE 809/2014, *“Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. [...] Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze”*.

A tale scopo, l'ARCEA provvede a comunicare il completamento dei controlli amministrativi. Conseguentemente, non saranno autorizzate revoche successive alla predetta comunicazione, né potranno essere prese in considerazione eventuali comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014.

8.1 DOMANDA INIZIALE

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA, trovano la domanda precompilata per la presentazione presso lo stesso tramite e possono, se del caso, integrarla o modificarla. Il soggetto accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della domanda direttamente tramite il portale arcea.sian.it e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

Anche gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA possono sottoscrivere la domanda elettronicamente digitando un PIN di validazione ricevuto sul proprio cellulare (firma con OTP). In questo caso l'agricoltore deve compilare e sottoscrivere, presso il CAA, una dichiarazione dove indica il numero di telefono cellulare presso il quale intende ricevere il codice OTP.

Gli agricoltori che non hanno conferito mandato ad un CAA possono presentare la domanda compilata in modalità alfanumerica direttamente sul sito arcea.sian.it se in possesso di firma digitale.

A partire dalla campagna 2015 l'agricoltore che si è identificato sul portale ARCEA (il cosiddetto utente “qualificato”), può firmare la domanda elettronicamente digitando un PIN di validazione ricevuto sul proprio cellulare (firma con OTP).

Le procedure informatiche attivate sul sito ARCEA (sezione servizi on-line) guidano l'utente all'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica per la presentazione delle domande di aiuto.

Gli agricoltori che non presentano direttamente la domanda in via telematica (non hanno conferito mandato ad un CAA, non dispongono di firma digitale, non sono registrati sul portale ARCEA come utenti qualificati), possono scaricare il modello della domanda unica 2016, corredato di numero identificativo (bar-code), previo inserimento del proprio codice fiscale, direttamente dal sito arcea.sian.it (sezione *servizi on-line*) seguendo le istruzioni indicate.

Se i dati anagrafici del produttore sono già presenti nel sistema SIAN è possibile scaricare il modulo già completo dei dati anagrafici.

Ciascuna tipologia di modello (caratterizzato da un diverso bar-code) potrà essere scaricato in un numero massimo di tre.

La domanda sottoscritta, scansionata e accompagnata dal documento di identità, deve essere inviato, tramite la propria PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica:

autorizzazione@pec.arcea.it

8.2 MODIFICA DELLA DOMANDA INIZIALE AI SENSI DELL'ART. 15 DEL REG. UE 809/2014

È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi o aggiungere singole parcelle agricole, nel rispetto dei requisiti previsti dal regime di pagamento diretto – art. 72 Reg UE 1306/2014 - e purché risultino già dichiarati nella domanda unica.

La domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 9.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare domanda di modifica in forma telematica presso il CAA stesso.

Il CAA provvede a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

Gli agricoltori che non presentano la domanda in via telematica possono presentare la domanda di modifica sottoscritta, scansionata e accompagnata dal documento di identità, tramite la propria PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica:

autorizzazione@pec.arcea.it

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'ARCEA sul portale SIAN.

8.3 Comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 809/2014

Gli agricoltori possono presentare una *comunicazione di correzione di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014*, per la correzione e l'adeguamento della domanda di aiuto. Tale comunicazione sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

L'Organismo pagatore effettua necessariamente una istruttoria amministrativa finalizzata a verificare la documentazione e le informazioni fornite dagli agricoltori. Sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria l'Organismo pagatore può riconoscere ammissibilità della domanda e, di conseguenza, ammette la correzione degli errori palesi.

L'art. 3, par. 4 del Reg. CE 65/2011 prevede che le domande di aiuto, possano essere modificate in qualsiasi momento, anche dopo la presentazione, qualora da parte dell'Organismo pagatore venissero riconosciuti casi di "errori palesi".

I cosiddetti errori palesi sono di norma riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta. Tuttavia, le casistiche di errori palesi, anche se non espressamente codificate dalla normativa comunitaria, non prevedono le seguenti fattispecie:

- mancata dichiarazione in domanda di superfici condotte;
- dichiarazione di superfici che non sono più legittimamente condotte dal dichiarante;
- errata dichiarazione di requisiti che determinano l'ammissibilità ad un aiuto;
- dichiarazione di superfici nelle more di definire gli esiti di accertamenti riferiti ad annualità precedenti conclusi con esito sfavorevole al dichiarante.

La comunicazione di correzione di errori palesi presentata non è automaticamente efficace se non dopo il completamento di una istruttoria amministrativa a cura dell'Organismo pagatore ARCEA, finalizzata a verificare l'ammissibilità della fattispecie, la documentazione e le informazioni fornite dagli agricoltori.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare una comunicazione di correzione di errori palesi della domanda presso il CAA stesso, allegando la documentazione per l'istruttoria in formato immagine.

Il CAA provvede a trasmettere telematicamente i dati della comunicazione, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della comunicazione rilasciata dal SIAN.

Gli agricoltori che non presentano la domanda in via telematica possono presentare la domanda di modifica sottoscritta, scansionata e accompagnata dal documento di identità e dalla documentazione relativa all'errore palese, tramite la propria PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica:

autorizzazione@pec.arcea.it

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'ARCEA sul portale SIAN.

Attenzione:

Qualora la comunicazione di correzione di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga la documentazione per il controllo istruttorio, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda precedentemente presentata.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 9.

8.4 Comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014

È possibile presentare una *comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014*, a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'ARCEA dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle anomalie riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'imprenditore con la presente comunicazione hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale. La comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare una comunicazione di ritiro della domanda presso il CAA stesso.

Il CAA provvederà a trasmettere telematicamente i dati della comunicazione, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della comunicazione rilasciata dal SIAN.

Gli agricoltori che non presentano la domanda in via telematica possono presentare la domanda di modifica sottoscritta, scansionata e accompagnata dal documento di identità, tramite la propria PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica:

autorizzazione@pec.arcea.it

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'ARCEA sul portale SIAN.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, si evidenzia che una comunicazione di ritiro della domanda, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- riduzione, in tutto o in parte, della richiesta di premio riferita a specifici regimi di aiuto;
- riduzione di superficie utilizzata per singoli appezzamenti.

Attenzione:

Qualora la comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 9.

8.5 Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali già elencati, un'apposita comunicazione. I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 9.

L'art. 4, paragrafo 1 del suddetto Regolamento dispone che: *“Per quanto riguarda i pagamenti diretti, qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale [...] I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo”.*

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dell'art. 2(2) del reg. (UE) n. 1306/2013, viene di seguito riportata:

| Fattispecie | Documentazione obbligatoria | Allegati | Quadri da compilare |
|-------------------------|--|---|--------------------------------------|
| a) decesso del titolare | A. successione legittima 1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare, unitamente alla Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante 2. scrittura notarile indicante linea ereditaria o, in alternativa: 3. dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente; <i>inoltre, nel caso di coeredi:</i> 4. delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti; o, in alternativa: 5. nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi unitamente al documento di identità in corso di validità del dichiarante <i>In caso di costituzione della comunione ereditaria:</i> 6. Dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi | copia della domanda di aiuto di riferimento | FRONTESPIZIO A W – Sez. I K |

| Fattispecie | Documentazione obbligatoria | Allegati | Quadri da compilare |
|--|--|---|--|
| | <p>nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita</p> <p>B. Successione testamentaria</p> <p>7. Dichiarazione sostitutiva di di atto notorio per uso successione, unitamente alla Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante</p> | | |
| b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore | <p>1) certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale oppure</p> <p>2) dichiarazione sostitutiva indicante la lunga degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale</p> | copia della domanda di aiuto di riferimento | FRONTESPIZIO A W – Sez. I K |
| c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda | <p>1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato</p> <ul style="list-style-type: none"> - o, in alternativa: - certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale qualora gli atti non contengano sufficienti riferimenti rispetto a quanto sotto riportato. <p>Oppure</p> <p>Certificato assicurativo e bollettino di campagna elaborato dal perito al momento del sopralluogo in campo e nel quale è riportato l'esito della perizia.</p> <p>Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.</p> | copia della domanda di aiuto di riferimento | FRONTESPIZIO A W – Sez. I W1 K |
| d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento | <p>1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativa ai fabbricati adibiti all'allevamento</p> | | FRONTESPIZIO A W – Sez. I W3 K |
| e.1) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del | <p>2. Certificato rilasciato dall'autorità competente attestante causa, specie e numero di capi interessati all'evento</p> | copia della domanda di aiuto di riferimento | FRONTESPIZIO A W – Sez. I |

| Fattispecie | Documentazione obbligatoria | Allegati | Quadri da compilare |
|---|--|---|--|
| patrimonio zootecnico | calamitoso eventualmente accompagnato da: 3. Perizia asseverata rilasciata da veterinario iscritto all'ordine, in originale. | | W2 K |
| e.2) fitopatia che colpisce la totalità o una parte delle colture del beneficiario | 1. Certificato rilasciato dall'autorità competente attestante causa, colture e superfici interessati all'evento calamitoso eventualmente accompagnato da: 2. perizia asseverata rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale. | copia della domanda di aiuto di riferimento | FRONTESPIZIO A W – Sez. I W1 K |
| f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda | A) Sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno con nomina di custode, ovvero esproprio 1) Copia del provvedimento di sequestro ovvero di pignoramento ovvero di esproprio. B) Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole 1) Copia del decreto di nomina del curatore, del commissario, del liquidatore. | copia della domanda di aiuto di riferimento | FRONTESPIZIO A W – Sez. I W1 W2 K |

Se i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali riguardano il patrimonio zootecnico bovino dell'azienda, le comunicazioni relative alla fattispecie e.1) si intendono già effettuate alla BDN di Teramo e verranno prese opportunamente in considerazione dall'Organismo Pagatore ARCEA ai fini della corresponsione degli aiuti richiesti nella Domanda Unica di Pagamento.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare la comunicazione presso il CAA stesso.

Il CAA provvede a trasmettere telematicamente i dati della comunicazione, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della comunicazione, rilasciata dal SIAN.

Gli agricoltori che non presentano la domanda in via telematica possono presentare la domanda di modifica sottoscritta, scansionata e accompagnata dal documento di identità, tramite la propria PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica:

autorizzazione@pec.arcea.it

La comunicazione deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'ARCEA sul portale SIAN.

8.6 Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende)

Nei casi previsti dal Reg. (UE) 809/2014 all'art. 8, in deroga ai termini temporali già elencati, è consentito all'agricoltore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro agricoltore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la

presentazione di una specifica domanda unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 9.

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute viene di seguito riportata:

| Fattispecie | Documentazione obbligatoria | Allegati | Quadri da compilare |
|------------------------|--|---|---------------------------------------|
| g) Cessione di azienda | 1. copia dell'atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita l'azienda dal cedente al cessionario, contenente l'indicazione specifica delle particelle catastali dichiarate nella domanda. | copia della domanda di aiuto di riferimento | FRONTESPIZIO A W – Sez. II K |

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare la comunicazione presso il CAA stesso.

Il CAA provvederà a trasmettere telematicamente i dati della comunicazione, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della comunicazione, rilasciata dal SIAN.

Gli agricoltori che non presentano la domanda in via telematica possono presentare la domanda di modifica sottoscritta, scansionata e accompagnata dal documento di identità, tramite la propria PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica:

autorizzazione@pec.arcea.it

La comunicazione deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'ARCEA sul portale SIAN.

9 TERMINI DI PRESENTAZIONE

Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal Decreto MiPAAF del 18 novembre 2014, n. 6513, la domanda di ammissione al regime di pagamento unico deve essere presentata entro il 15 maggio.

Si precisa che qualora uno qualsiasi dei termini previsti dalla presente circolare scade in un giorno festivo, in applicazione dei principi generali previsti sia dalla regolamentazione UE che dalla normativa nazionale, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Pertanto le date di presentazione delle domande all'OP AGEA previste per la campagna 2016 sono:

- 1 domande iniziali: **16 maggio 2016.**
- 2 domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **31 maggio 2016;**
- 3 Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 possono essere presentate **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte dell'Organismo pagatore.**
- 4 Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **9 giugno 2017**. Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui Agea ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui ARCEA ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili

- 5 Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende) devono essere presentate non oltre il **9 giugno 2017**.

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui ARCEA ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

La data di presentazione della domanda all'OP ARCEA è attestata come di seguito indicato:

- Direttamente, con l'uso della firma digitale, l'apposizione della firma digitale certifica la data di presentazione della domanda;
- Direttamente, con l'uso della firma elettronica mediante codice **OTP**, l'apposizione della firma elettronica certifica la data di presentazione della domanda;
- Tramite l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, la data di trasmissione tramite il portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione, certifica la data di presentazione della domanda;
- Direttamente, con l'invio tramite PEC, la data di invio certifica la data di presentazione della domanda.

9.1 Presentazione tardiva - domanda unica iniziale

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio e, quindi, fino al **9 giugno 2016**. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda di assegnazione dei titoli è considerata irricevibile e all'agricoltore non viene assegnato alcun diritto all'aiuto.

Le domande iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2016 sono irricevibili.

Il suddetto art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengono inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda, si applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda è considerata irricevibile e all'agricoltore non viene assegnato alcun diritto all'aiuto ovvero, se del caso, nessun aumento del valore dei diritti all'aiuto.

La documentazione di cui sopra presentata oltre il **9 giugno 2016** rende **irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante**.

9.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, oltre il termine del 31 maggio 2016, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2016.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **9 giugno 2016**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono irricevibili.

9.3 Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Le comunicazioni di revoca parziale o totale della domanda pervenute **dopo la comunicazione delle irregolarità da parte di ARCEA sono irricevibili**.

9.4 Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)

Le Comunicazioni ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali) pervenute oltre il termine del **9 giugno 2017** sono irricevibili.

9.5 Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende)

Le Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione di aziende) pervenute oltre il termine del 9 giugno 2017 sono irricevibili.

10 REGIMI DI SOSTEGNO

L'art. 72 del Reg. UE 1306/2013 prevede che l'agricoltore possa presentare una sola domanda per gli aiuti previsti dal Reg. UE 1307/2013.

La domanda unica 2016 consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

- Regime di pagamento di base, previsto dal Reg. UE 1307/2013:
 - ◆ Richiesta di attivazione dei titoli posseduti
 - ◆ Accesso alla riserva nazionale
 - ◆ Inverdimento
 - ◆ Giovani agricoltori
- Sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Reg. UE 1307/2013 e istituito dal DM 18 novembre 2014 per misure quali:

- Settore zootecnia bovina da latte
 - Bovini da latte (art. 20, comma 1)
 - Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 4)
 - Bufale di età superiore a di 30 mesi (art. 20, comma 7)
- Settore zootecnia bovina da carne
 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1)
 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza (art. 21, comma 3)
 - Bovini macellati
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi (art. 21, comma 4);
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura (art. 21, comma 5);
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità (art. 21, comma 5);
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi (art. 21, comma 5);
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del reg. UE 1151/2012 (art. 21, comma 5)
- Settore zootecnia ovi-caprina:
 - Agnelle da rimonta (art. 22, comma 2)
 - Capi ovis e caprini IGP macellati (art. 22, commi 5 e 6)
- Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23);
 - Premio specifico alla soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna)
 - Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)
 - Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche e Lazio)
 - premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)
- Settore riso (art. 24);
- Settore barbabietola da zucchero (art. 25);
- Settore pomodoro da industria (art. 26);
- Settore olio di oliva:
 - superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria (art. 27, comma 1)
 - superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3)
 - superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità (art. 27, comma 6)

L'art. 20, par. 1, comma 2 del reg. UE 809/2014 stabilisce che «Il beneficiario tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dichiara nel modulo di domanda di aiuto le superfici di cui dispone per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi. Gli Stati membri possono tuttavia esonerare i beneficiari dagli obblighi previsti al primo e secondo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1306/2013».

10.1 Pagamento di base (Reg. (UE) 1307/2013)

I titoli possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base.

I titoli oggetto di trasferimento, per poter essere richiesti e pagati nella domanda unica 2016, devono essere oggetto di una "richiesta di trasferimento" perfezionata tra le parti e inoltrata entro la data di presentazione della domanda unica di pagamento 2016 (15 maggio o, se presentata tardivamente, entro il 9 giugno 2016).

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un'attività agricola minima ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2 e 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013.

L'estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto è fissata in cinquemila metri quadrati ai sensi dell'art. 24, paragrafo 9 del Reg UE 1307/2013 (art. 7, comma 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513).

10.1.1 Condizioni di ammissibilità

Ciascun titolo può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dall' art. 32, paragrafi 2 e 4 del Reg. (UE) 1307/2013 e dal DM 18 novembre 2014, n. 6513, contenente *Disposizioni riguardanti l'aiuto di base*.

Ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. a) del Reg. CE 1307/2013, per ettaro ammissibile si intende:

1. qualsiasi superficie agricola dell'azienda utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole. Quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole.

L'articolo 7(4) del DM 18 novembre 2015, stabilisce che sugli ettari ammissibili, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attività agricola, è consentito, previa comunicazione preventiva all'organismo pagatore competente, svolgere un'attività non agricola purché quest'ultima rispetti tutte le seguenti condizioni:

- a. non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
- b. non utilizzi strutture permanenti che interferiscano con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
- c. consenta il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.

oppure

2. qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico e che:
 - a. non risponde più alla definizione di "ettaro ammissibile" in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE del e della direttiva 2009/147/CE;
 - b. per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013

oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013; oppure

- c. per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un'attività agricola minima ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2 e 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013.

L'estensione minima aziendale in relazione alla quale l'agricoltore può presentare domanda per l'assegnazione di diritti all'aiuto è fissata in cinquemila metri quadrati ai sensi dell'art. 24, paragrafo 9 del Reg UE 1307/2013 (art. 7, comma 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513).

Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori, previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro. I titoli attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi indicati.

Per la coltivazione della canapa ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (associazione delle superfici ai titoli) si applicano le disposizioni dell'art. 9 del Reg. (UE) 639/2014 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 17, paragrafo 7 Reg. UE 809/2014 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

La coltivazione di canapa è dunque consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- utilizzo delle varietà elencate nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.arcea.it;
- utilizzo delle varietà ammissibili di cui al punto precedente con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;
- la coltivazione deve rimanere in campo almeno fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Ai sensi dell'art. 2 del reg. UE 809/2014, qualora l'agricoltore coltivi canapa in conformità con l'art. 32, paragrafo 6, del Reg. UE 1307/2013 la domanda unica deve recare:

- tutte le informazioni richieste per l'identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l'indicazione delle varietà di sementi utilizzate;
- un'indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);
- le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio, in particolare dell'articolo 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro.

Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette devono essere trasmesse all'OP ARCEA entro il 30 giugno 2016.

10.1.2 APPLICAZIONE DELL'ART. 32, PARAGRAFO 2, LETTERA A DEL REG. UE 1307/2013

Per «ettaro ammissibile» ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. a) si intende qualsiasi superficie agricola dell'azienda, nonché qualsiasi superficie investita a bosco ceduo a rotazione rapida.

La superficie a bosco ceduo a rotazione rapida, in particolare, è ammissibile ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. a) del reg. UE 1307/2013 e dalle disposizioni applicative nazionali se:

1. è coltivata e non naturale;
2. le specie corrispondono a quelle indicate all'art.2(1), lettera c) del DM 18 novembre 2014;

3. il turno di taglio è al massimo di 8 anni

Prati permanenti

Per le superfici a *prato permanente*, ai fini della corretta attivazione dei titoli in domanda, il produttore è tenuto a dichiarare, nel piano di coltivazione, la modalità di mantenimento delle superfici. Per queste superfici il pascolo non è obbligatorio come pratica di mantenimento.

Ai sensi dell'articolo 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, le *superfici agricole mantenute naturalmente* sono individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015 prot. 180, nei casi in cui le superfici soggiacciono a particolari vincoli ambientali, con una pendenza maggiore al trenta per cento, con vincoli di altimetria e ridotta produttività che non consentono, annualmente, lo sfalcio o lo svolgimento di altre operazioni colturali diverse dal pascolamento, il pascolo su tali superfici è effettuato, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni.

In ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

Le Regioni e Province autonome, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento, entro il termine previsto dall'art. 13 del DM del 26 febbraio 2015 n. 1420, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni e, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente e per anno. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la densità minima è di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda.

In assenza di provvedimenti della Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, che possono essere riferiti anche a specifiche aree, le superfici agricole mantenute naturalmente sono riferite ai prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nella seguente tabella:

Altitudine prati permanenti naturalmente mantenuti

| | |
|------------------|-------------------|
| Alpi Occidentali | 2000 metri s.l.m. |
| Alpi Orientali | 1800 metri s.l.m. |
| Appennini | 1700 metri s.l.m. |

La Regione o Provincia autonoma territorialmente competente può individuare ulteriori superfici aventi le caratteristiche di superfici naturalmente mantenute sulle quali è consentito che l'attività agricola sia svolta ad anni alterni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 18 novembre 2014, comunicando i relativi estremi catastali all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, entro il termine di cui dall'art. 13 del DM del 26 febbraio 2015 n. 1420.

Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti

Il DM 18 novembre 2014 e il DM 26 febbraio 2015 e le circolari ministeriale di chiarimento specificano alcune tipologie di superficie ricomprese nella definizione dei prati permanenti, indicando per ciascuna le pratiche di mantenimento ammesse.

I prati permanenti possono essere sfalciati, pascolati o sottoposti a pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo (cfr. paragrafo 3, lettera T della circolare ACIU.2015.141).

Qualora l'attività agricola indicata nel piano di coltivazione sia il pascolo, l'attività si ritiene correttamente svolta solo nel caso in cui gli animali siano detenuti dal richiedente stesso; tale informazione viene desunta direttamente dalla BDN (articolo 2(4) del DM 26 febbraio 2015).

Tuttavia, nel caso di zone nelle quali il pascolamento di terzi è riconosciuto come uso o consuetudine locale con provvedimento della Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicato il pascolo, tale pratica è ritenuta ammissibile (articolo 2(5) del DM 26 febbraio 2015). I capi in questione devono essere associati al codice pascolo del richiedente e tale informazione deve essere desumibile dalla BDN di Teramo.

Le superfici sulle quali sono svolte pratiche locali tradizionali ai sensi dell'art. 7, lett. a), del Reg. (UE) n. 639/2014 e dell'art. 7, comma 9, lett. d), del DM 18 novembre 2014 n. 6513, si ritengono correttamente mantenute esclusivamente attraverso lo svolgimento dell'attività di pascolamento, nel rispetto dei criteri fissati dal DM 26 febbraio 2015 n. 1420 o delle specifiche disposizioni regionali eventualmente adottate, modificative dei criteri fissati dal citato DM. Le superfici a pascolo magro per le quali l'agricoltore dichiara di effettuare il pascolamento si ritengono correttamente mantenute se il pascolamento è svolto nel rispetto dei criteri fissati dal DM 26 febbraio 2015 n. 1420 o delle specifiche disposizioni regionali eventualmente adottate, modificative dei criteri fissati dal citato DM.

Per tutte le altre superfici, la mancata esecuzione della specifica attività di mantenimento dichiarata dall'agricoltore non determina automaticamente l'esclusione dall'ammissibilità, ma è necessario verificare se pratiche diverse da quelle indicate, effettuate conformemente alla disciplina vigente per l'attività concretamente eseguita, abbiano comunque soddisfatto l'obbligo di mantenimento previsto.

Analogamente, qualora dal controllo si riscontri il buono stato della superficie, secondo quanto riportato nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015, la dichiarazione di mancata esecuzione di una qualsiasi attività di mantenimento effettuata dal richiedente deve intendersi superata, a condizione che l'attività di mantenimento concretamente svolta sia stata eseguita nel rispetto dei criteri stabiliti dalla vigente normativa.

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede l'esecuzione dei seguenti controlli:

- 1) Per le superfici seminabili e le colture permanenti:
 - a) che gli agricoltori rispettino l'obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.
- 2) Per le superfici seminabili e i prati permanenti per i quali è stata dichiarata un'attività di pascolamento:
 - a) verifica che il richiedente risulti detentore di un allevamento attivo presso BDN alla data del 15 maggio di ciascun anno; nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, comma 5, del DM 26

febbraio 2015 n. 1420, la condizione di detentore degli animali al pascolo può corrispondere alla figura del "responsabile" degli animali indicato in BDN. In tal caso, il "responsabile" del pascolo deve risultare tale in BDN alla data del 15 maggio di ciascun anno, fermo restando che l'attività di pascolamento può essere eseguita sia in precedenza che successivamente, nel rispetto della normativa prevista a livello nazionale o di Regione/Provincia autonoma;

b) verifica del carico UBA/ha in funzione dell'ubicazione degli allevamenti (i parametri di riferimento sono riportati nella circolare ACIU.2015.569 e smi)

i) i. nel comune delle superfici pascolate o nei comuni limitrofi:

(1) verifica del carico UBA/ha, ottenuto rapportando la consistenza media annuale dei capi desunta dall'Anagrafe di Teramo (BDN) alle superfici dichiarate come pascolate, non essendo disponibile in BDN alcuna registrazione della movimentazione; nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, comma 5, del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, la condizione di detentore degli animali al pascolo può corrispondere alla figura del "responsabile" degli animali indicato in BDN;

ii) in comuni non limitrofi alle superfici pascolate:

(1) l'effettiva utilizzazione del pascolo deve essere comprovata da idonea documentazione di trasporto tra il comune di allevamento e quello del pascolo, opportunamente registrata in BDN.

Nel caso di deroghe regionali, è presa a riferimento la regione nella quale sono ubicate le superfici. Qualora l'agricoltore abbia superfici ricadenti in più Regioni, la verifica è eseguita avendo riguardo ai criteri fissati da ciascuna Regione per le superfici ricadenti nel proprio territorio o, in mancanza, dei criteri fissati dalla normativa nazionale.

c) A partire dalla campagna 2016, verifica che i capi (bovini/bufalini, ovini/caprini, equidi) siano riferiti a un allevamento indicato in BDN come "all'aperto o estensivo" o "transumante" (sono esclusi i capi riferiti a un allevamento "stabulato o intensivo"):

| CODICE | DESCRIZIONE | GRSPE_CODICE | GRSPE DESCRIZIONE |
|--------|------------------------|--------------|-------------------|
| TR | TRANSUMANTE | 0121 | BOVINI E BUFALINI |
| SI | STABULATO O INTENSIVO | 0121 | BOVINI E BUFALINI |
| AE | ALL'APERTO O ESTENSIVO | 0121 | BOVINI E BUFALINI |
| TR | TRANSUMANTE | 0124 | OVINI E CAPRINI |
| AE | ALL'APERTO O ESTENSIVO | 0124 | OVINI E CAPRINI |
| SI | STABULATO O INTENSIVO | 0124 | OVINI E CAPRINI |
| AE | ALL'APERTO O ESTENSIVO | 0126 | EQUIDI |
| SI | STABULATO O INTENSIVO | 0126 | EQUIDI |

Ai fini del calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo come definito all'articolo 2, commi 4 e 5 del DM 26 febbraio 2015, è dunque necessario rammentare che non tutte le tipologie di animali possono essere incluse nel calcolo, dovendo escludere quelli per cui la destinazione finale inibisce il pascolamento (produzione di carne bianca, adesione a disciplinari che vietano espressamente il pascolamento, ecc.).

L'applicazione degli esiti del controllo sui criteri di mantenimento delle superfici fa parte dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi attivati ad istanza di parte, per i quali la superficie sia un elemento fondamentale ai fini della valutazione dell'ammissibilità all'erogazione degli aiuti richiesti e, in particolare:

- Domanda unica (Reg. (UE) n. 1307/2013);
- Aiuti a superficie nell'ambito dello Sviluppo Rurale (domanda di pagamento - Reg. (UE) n. 1305/2013).

L'esito del controllo eseguito con riferimento alle misure del primo pilastro produce effetti anche per le misure a superficie previste nell'ambito del secondo pilastro e viceversa.

10.1.3 APPLICAZIONE DELL'ART. 32, PARAGRAFO 2, LETTERA B DEL REG. UE 1307/2013

Per «ettaro ammissibile» ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. b) si intende *qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV BIS del regolamento (CE) n. 1782/2003:*

❖ Imboschita a norma:

- dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

❖ per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma:

- degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Ai sensi dell' art. 32, paragrafo 4 del Reg. UE 1307/2014 sono considerate quali ettari ammissibili solo le superfici conformi alla definizione di ettaro ammissibile nel corso dell'intero anno civile, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

10.1.4 RICHIESTA DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE

Il produttore che, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 30 del Reg. (UE) 1307/2013, intende richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve compilare il Quadro B1 del modello di domanda unica, denominato "Regime di pagamento di base – accesso alla Riserva nazionale".

La compilazione del suddetto quadro del modello di domanda unica è una condizione necessaria per poter accedere alla riserva nazionale.

Le disposizioni applicative nazionali sulla riserva e le condizioni tecniche per l'accesso alle specifiche fattispecie, sono contenute nel decreto MiPAAF del 26 febbraio 2015 n. 1420 e nel DM 20 marzo 2015, n. 1922. L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi titoli agli agricoltori che non ne detengono ovvero mediante aumento del valore dei titoli detenuti. L'articolo 3(5) del DM 20 marzo 2015, n. 1922 stabilisce che si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in proprietà o in affitto l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica.

L'accesso alla riserva nazionale è consentito nei seguenti casi:

- ✓ A - Giovane agricoltore (ai sensi dell' art. 30, paragrafo 11 lettera a) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'articolo 28 del Reg. (UE) 639/2014 e dell'art. 11, comma 2 del DM 18 novembre 2014, n. 6513);
- ✓ B - Nuovo agricoltore (ai sensi dell' art. 30, paragrafo 11 lettera b) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'articolo 28(4) del Reg. (UE) 639/2014 e dell'art. 11, comma 2 del DM 18 novembre 2014, n. 6513);
- ✓ C - Abbandono di terre (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7 lettera a) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'art. 11, comma 3, lett. b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513)
- ✓ D - compensazione di svantaggi specifici (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 11, comma 3, lett. c) del DM 18 novembre 2014, n. 6513).
- ✓ E - situazioni di difficoltà (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera c), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 31 del Reg. (UE) 639/2014 e dell'art. 11, comma 3, lett. d) del DM 18 novembre 2014, n. 6513)
- ✓ F - assegnazione dei diritti all'aiuto a seguito di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 11, comma 4 del DM 18 novembre 2014, n. 6513)

Nell'ambito di ogni fattispecie descritta, escluse la C, al D e la F, non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

10.2 PAGAMENTO PER LE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE, PREVISTO DAL TITOLO III, CAPO III, DEL REG. (UE) N. 1307/2013

Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili, le seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente:

- a) diversificare le colture;
- b) mantenere il prato permanente esistente; e
- c) avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) è calcolato, per ciascun anno pertinente, come percentuale del valore totale dei diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato.

Ai sensi dell'art. 39, paragrafo 2, primo comma, del Reg. (UE) n. 639/2014, al fine di evitare doppi finanziamenti, l'importo da dedurre è calcolato con riferimento al pagamento di inverdimento su base individuale.

A partire dal 2016 sono state recepite le indicazioni unionali relative al mantenimento dei prati permanenti. In accordo alla definizione fornita all'art. 4, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013, le piante da foraggio possono essere classificate come "erba e altre piante erbacee da foraggio" seguendo l'art. 4(1)(i) del medesimo regolamento che riguarda tutte le piante erbacee tradizionalmente rinvenute nei pascoli naturali o normalmente incluse nei miscugli di semi per pascoli e prati.

Nel caso in cui, su una parcella, una coltura che tradizionalmente non si trova pura nei pascoli, è seminata in purezza, tale coltura non va classificata come erba, anche se la pianta in questione può essere trovata nei miscugli di semi per prati e pascoli. Questo è il caso, ad esempio, delle specie appartenenti alla famiglia

delle "Leguminose", quali trifoglio ed erba medica. Tali specie possono essere coltivate in purezza o come miscugli.

Se coltivate in purezza, le Leguminose devono essere classificate come seminativi e non nella categoria "erba e altre piante erbacee da foraggio", dal momento che esse non si rinvengono in purezza nei pascoli naturali. Quando specie appartenenti alle Leguminose sono seminate nello stesso momento o in momenti differenti e in miscuglio con erba e altre piante erbacee da foraggio, la superficie deve essere classificata come "erba e altre piante erbacee da foraggio".

Sono considerate automaticamente adempienti le aziende biologiche.

Diversificazione colturale - art. 44 Reg. (UE) 1307/2013

Sono obbligate a diversificare le colture le aziende che hanno seminativi per più di 10 ha e non sono interamente investiti a colture sommerse.

Su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse e la coltura principale non supera il 75% di detti seminativi.

Se i seminativi dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari e non sono interamente investiti a colture sommerse, la coltura principale non deve occupare più del 75 % della superficie e la somma delle due colture principali non deve essere superiore al 95 % di tali seminativi.

Condizioni di deroga

Il vincolo della diversificazione non si applica alle aziende:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;
- i cui seminativi non sono stati dichiarati per più del 50% dall'agricoltore nella sua domanda di aiuto dell'anno precedente e i cui seminativi, in esito a un raffronto delle domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, sono coltivati nella loro totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell'anno civile precedente.

Il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per la campagna 2015 è disposto dalla circolare Agea prot. n. ACIU 2014 702 del 31 ottobre 2014 ed è ricompreso tra il 1 aprile e il 9 giugno della campagna di presentazione della domanda.

Prato permanente - art. 45 Reg. (UE) 1307/2013

La normativa unionale distingue i prati permanenti a seconda che siano ubicati in "zone sensibili" ad alto valore ambientale o in altre zone. La delimitazione delle zone sensibili è coincidente con le aree protette ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. Le Regioni e Province Autonome possono

individuare ulteriori superfici sensibili e devono comunicarle tempestivamente ad AGEA coordinamento (art. 3, del DM 26 febbraio 2015, n. 162) per l'inserimento nel SIPA/LPIS.

La caratteristica di tali superfici deve essere resa nota, per il tramite degli Organismi pagatori, agli agricoltori.

Sui prati permanenti ubicati in zone sensibili è vietato ogni intervento di aratura o la conversione ad altri usi.

Sui prati permanenti ubicati in zone diverse da quelle sensibili, tuttavia, gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti senza essere preventivamente autorizzati da AGEA, secondo le modalità indicate in uno specifico provvedimento.

Il DM del 20 marzo 2015 n. 1922 all'art. 3, prevede la costituzione sul SIAN di un Registro dei pascoli permanenti, al fine di monitorare il mantenimento del rapporto tra superficie a prato permanente e superficie agricola totale. Il vincolo del mantenimento del rapporto, calcolato a successivamente alla dichiarazione 2015, è fissato a livello nazionale (DM del 18 novembre 2014 n. 6513).

Il registro viene implementato anche a partire dai dati refresh e delle banche dati grafiche e alfanumeriche presenti nel SIAN.

Sulla base del registro dei prati permanenti, ad ogni azienda è associato un vincolo legato alla superficie di prato permanente che detiene. Tale vincolo si esercita solo in caso di diminuzione oltre il 3,5% del rapporto di cui sopra (art. 45 (3) del regolamento (UE) n. 1307/2013, art. 44 regolamento (UE) n. 639/2014, art. 15(4) DM 18 novembre 2014, n. 6513), obbligando a ripristinare una superficie a prato permanente dello stesso numero di ettari, che è vincolata fin dal primo giorno e per almeno cinque anni.

Aree di interesse ecologico (EFA) - art. 46 Reg. (UE) 1307/2013

Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (UE) 1307/2013, "Quando i seminativi di un'azienda coprono più di 15 ettari, l'agricoltore provvede affinché, a decorrere dal 1 o gennaio 2015, una superficie corrispondente ad almeno il 5% dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 [...] sia costituita da aree di interesse ecologico".

Il vincolo ha inizio a partire dal 1° gennaio 2015. Le tipologie di superfici considerate EFA sono quelle previste all'art. 46 (2) del regolamento (UE) n. 1307/2013, di seguito elencate:

1. terreni lasciati a riposo;
2. terrazze;
3. elementi caratteristici del paesaggio, compresi quelli non inclusi nella superficie ammissibile purché siano adiacenti ai seminativi;
4. fasce tampone, comprese quelle occupate da prati permanenti purché siano distinte dalla superficie agricola adiacente;
5. ettari agroforestali;
6. fasce di ettari ammissibili lungo le foreste;
7. superfici con bosco ceduo a rotazione rapida;
8. superfici imboschite (art. 32 (2) b ii del regolamento (UE) 1307/2013);
9. superfici con colture azotofissatrici.

Ad ogni tipologia di EFA si applicano fattori di conversione e ponderazione, così come elencati dall'Allegato II del DM del 20 marzo 2014 n. 1922.

10.3 PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI, PREVISTO DAL TITOLO III, CAPO V, DEL REG. (UE) N. 1307/2013

E' concesso un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base.

Per "giovane agricoltore" si intende

A) una persona fisica:

a) che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base

e

b) che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda unica

oppure

B) Una persona giuridica:

a) il cui controllo effettivo e duraturo è esercitato da almeno un soggetto che possiede i requisiti di cui al punto A)

Nei casi in cui una persona giuridica sia controllata esclusivamente o congiuntamente da un'altra persona giuridica, le condizioni fissate al punto B), si applicano a qualunque persona fisica che eserciti il controllo su tale altra persona giuridica.

La verifica della data di insediamento viene effettuata esaminando:

1. Ditta individuali:
 - a. la data di apertura della p.iva o, nel caso di partita iva già presente ma attiva in un ambito diverso da quello agricolo, la data di estensione dell'attività al regime agricolo.
2. Persone giuridiche:
 - a. la data dell'atto pubblico con il quale il soggetto "giovane" è entrato nella società; tale data deve essere indicata nella domanda unica.

Di seguito si riportano i requisiti per tipologia societaria.

1. SOCIETA' DI CAPITALI

A SRL, SPA ecc.

- a. Esercita il controllo colui che, ai sensi del codice civile, ha il controllo societario ovvero possiede oltre il 50% del capitale sociale;
- b. esercita il controllo colui che possiede meno del 50% del capitale sociale ma riveste cariche di tipo gestionale:
 - i. Presidente del CdA;
 - ii. Rappresentante legale;
 - iii. Amministratore Unico.

- B SCARL (società cooperative a responsabilità limitata)
 a. è necessario che il soggetto individuale in possesso del requisito di “giovane agricoltore” sia socio della cooperativa oltre che componente del consiglio di amministrazione.

2. SOCIETA' DI PERSONE

A Società semplice (S.S.)

- a. Si considera ammissibile la società semplice in cui almeno un socio risponde ai requisiti individuali di “giovane agricoltore”, in quanto si ritiene che tutti i soci esercitino il controllo gestionale indipendentemente dalle quote di capitale possedute;

B (S.A.S.)

- a. Si considera ammissibile la SAS che risponde ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- i. il socio accomandatario risponde al requisito individuale di “giovane agricoltore”;
- ii. il socio accomandante in possesso del requisito individuale di “giovane agricoltore” possiede oltre il 50% del capitale sociale.

Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore.

Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni, eventualmente ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento e la prima presentazione della domanda per l'aiuto per i giovani agricoltori.

L'art. 17 del DM 18 novembre 2014 stabilisce che l'importo del pagamento per i giovani agricoltori è calcolato per un numero massimo di novanta ettari.

Si precisa che la figura di “giovane agricoltore” ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) n. 1307/2013 non coincide con quella prevista dall'art. 2, lettera n), del Reg. (UE) n. 1305/2013, che peraltro può assumere connotazioni diverse nell'ambito dei 21 PSR nazionali.

10.4 Altri regimi di aiuto – Aiuti accoppiati alla produzione

Il Capo 1, Titolo IV, art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, stabilisce che gli stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato a specifici settori e produzioni.

Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà. L'aiuto inoltre deve incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione.

Il sostegno accoppiato assume la forma di un pagamento annuo ed è concesso entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi.

L'art. 53 dello stesso regolamento stabilisce che per finanziare il sostegno accoppiato gli stati membri possono utilizzare fino all'8% del massimale nazionale; in talune condizioni, valutate dalla Commissione, possono arrivare anche al 13%.

Il 1° agosto 2014 è stato pubblicato lo schema di Decreto Ministeriale “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”, che esplicita le scelte nazionali previste dai regolamenti.

Il Decreto Ministeriale n. 6513 il 18/11/2014 reca le Disposizioni nazionali di applicazione del Reg (UE) 1307/2013.

Relativamente al sostegno accoppiato, il DM al titolo IV ha stabilito quanto segue:

- Il sostegno è concesso ai seguenti settori:
 - a) latte;
 - b) carne bovina;
 - c) ovi-caprino;
 - d) frumento duro;
 - e) colture proteiche e proteaginose (semi oleosi);
 - f) riso;
 - g) barbabietola da zucchero;
 - h) pomodoro destinato alla trasformazione;
 - i) olio d'oliva.
- La percentuale di massimale nazionale annuo destinata al finanziamento del sostegno accoppiato, è fissata, all'11%.
- Per beneficiare degli aiuti per il sostegno accoppiato l'articolo 19 del DM 6513 stabilisce che è necessario presentare la domanda "UNICA".
- Inoltre la domanda deve essere riferita ad almeno tre UBA per il sostegno accoppiato previsto per i settori latte, carne bovina e ovi-caprino, e ad almeno cinquemila metri quadrati (0,5 ha) per il sostegno accoppiato previsto per i settori Frumento duro, colture proteiche e proteaginose, riso, barbabietola da zucchero, pomodoro destinato alla trasformazione e olio d'oliva.
- Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 639/2014, il sostegno accoppiato per il latte, la carne bovina e gli ovi-caprini è concesso agli animali conformi agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e n. 21/2004.

10.4.1 Misure premi per il Settore latte (art. 20)

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori di latte per i capi appartenenti ad allevamenti iscritti, nell'anno di riferimento delle domanda, nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine ed iscritte ai controlli funzionali latte, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento (Quadro D1, sez. I).

1. Per la campagna corrente, nello specifico il premio può essere richiesto per le VACCHE DA LATTE che partoriscono nell'anno, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente, ovvero :
 - a. di essere detentore delle vacche, per le quali richiede il premio, al momento del parto;
 - b. che i capi appartengono ad allevamenti iscritti, nell'anno di riferimento della domanda, nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine ed iscritti ai controlli funzionali latte,
 - c. che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal DPR n. 437/2000
2. Può inoltre essere richiesto un premio aggiuntivo per le VACCHE DA LATTE in possesso dei requisiti soprariportati e che :
 - a. risultino associate per almeno sei mesi ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999
3. Può altresì essere richiesto per la campagna corrente il premio per le BUFALÉ di età superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente:
 - a. di essere detentore delle bufale, per le quali richiede il premio, al momento del parto;

- b. a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'anagrafe zootecnica.

10.4.2 Misure premi per il Settore carne bovina (art. 21)

Possono accedere al pagamento del sostegno i detentori di vacche nutrici di razza da carne o a duplice attitudine, iscritte nell'anno di riferimento delle domanda, nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento (Quadro D1, sez. II).

L'articolo 4, comma del DM 20 marzo 2015 n. 1922 precisa che l'aiuto per le vacche nutrici a duplice attitudine nell'ambito delle misure di cui all'articolo 21 commi 1, 2 e 3 del DM 18 novembre 2014 è richiedibile esclusivamente nel caso in cui il capo non sia stato sottoposto all'applicazione di controlli funzionali latte.

Per la campagna corrente, nello specifico il premio può essere richiesto per le Vacche Nutrici che partoriscono nell'anno, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente, ovvero:

- a. di essere detentore delle vacche, per le quali richiede il premio, al momento del parto;
- b. che i capi appartengono ad allevamenti iscritti, nell'anno di riferimento della domanda, nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine ed iscritti ai controlli funzionali latte;
- c. che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000.

Può altresì essere richiesto per la campagna corrente un premio aggiuntivo relativamente ai capi in possesso dei requisiti soprariportati appartenenti alle razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica (art. 21, comma 3 del DM 6513 del 18/11/2014) e facenti parte di allevamenti che aderiscano a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino IBR.

Ulteriore possibilità di accedere al pagamento del settore della carne bovina è riconosciuta ai detentori di capi bovini macellati, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento (Quadro D1, sez. II) e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate. In particolare, sono ammessi a premio i bovini, maschi e femmine, allevati nel rispetto delle prescrizioni anzidette per almeno 6 mesi consecutivi nelle aziende di allevamento del richiedente, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, vengono macellati in età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi.

Possono altresì essere richiesti per la campagna corrente dei premi aggiuntivi per tutti i capi macellati dotati dei requisiti soprariportati (comma 5 dell'art. 21) ed in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) Capi bovini macellati, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo di almeno dodici mesi prima della macellazione;
- b) Capi bovini macellati, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, e aderenti a Sistemi di Qualità Nazionale o Regionale;
- c) Capi bovini macellati, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, allevati in conformità ad un Disciplinare di Etichettatura facoltativa approvato dal Mipaaf;
- d) Capi bovini macellati, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e certificati ai sensi del reg. UE 1151/2012.

L'elenco delle razze ammissibili, per la campagna 2015, per ciascuna delle misure previste dagli articoli 20 e 21 del M 18 novembre 2014 è indicato nell'allegato I al DM 20 marzo 2015, n. 1922.

10.4.3 Misure premi per il Settore ovi-caprino (art. 22)

Possono accedere al pagamento delle misure previste per il Settore degli allevatori di ovi-caprini, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento (Quadro D1, sez. II) e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati dell'Anagrafe Nazionale Zootecnica di Teramo, risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

Nello specifico il premio può essere richiesto per le agnelle da rimonta identificate e registrate ai sensi del REG (CE)21/2004 appartenenti a greggi che :

- Aderiscono a piani regionali di selezione per la resistenza alle scrapie;
- Escludono la riproduzione di arieti omozigoti sensibili alle scrapie;

Ulteriore possibilità di accedere al pagamento del settore della carne ovi-caprina è riconosciuta a i detentori di capi ovi-caprini macellati, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento (Quadro D1, sez. II) e che, Capi Ovini e Caprini macellati e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del reg. UE 115/2012 (art. 22, commi 5 e 6 del DM 6513 del 18/11/2014).

L'articolo 4, comma 7 del DM 20 marzo 2015 n. 1922 precisa che la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

10.4.4 Misura premi per i Settori Frumento duro, Colture Proteiche e Proteaginose (art 23)

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno di queste specifiche misure nella domanda unica di pagamento indicando le apposite superfici all'interno del Quadro D, sez. I, righe da D1 a D5.

L'agricoltore che richiede il premio deve predisporre il piano di coltivazione disponibile nella componente territoriale del Fascicolo aziendale utilizzando gli appositi codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.arcea.it.

Il premio per la coltivazione della soia è ammesso nelle seguenti Regioni:

Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli V.G., ed Emilia Romagna.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a soia, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, entro i seguenti limiti di superficie dei seminativi aziendali:

- a) L'intera superficie per i primi cinque ettari;
- b) per la superficie eccedente i cinque ettari, il 10% della superficie.

Nello specifico il premio alla coltivazione di frumento duro è ammesso nelle seguenti Regioni:

Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a frumento duro, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Il premio alla coltivazione di girasole, colza, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose è ammesso nelle seguenti Regioni: Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a girasole, colza, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di girasole, colza e leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai.

Il premio alla coltivazione di leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose è ammesso nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di leguminose da granella e fino all'inizio della fioritura per gli erbai.

10.4.5 Misura premi per il Settore riso (art 24)

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno di questa specifica misure nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata all'interno del Quadro D, sez. I, riga D6.

L'agricoltore che richiede il premio deve predisporre il piano di coltivazione disponibile nella componente territoriale del Fascicolo aziendale utilizzando gli appositi codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.arcea.it.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a riso, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

10.4.6 Misura premi per il Settore barbabietola da zucchero (art 25)

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno di questa specifica misure nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata all'interno del Quadro D, sez. I, riga D7.

L'agricoltore che richiede il premio deve predisporre il piano di coltivazione disponibile nella componente territoriale del Fascicolo aziendale utilizzando gli appositi codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.arcea.it.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a barbabietola da zucchero seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un industria saccarifera che dovranno essere allegati alla domanda unica.

10.4.7 Misura premi per il Settore POMODORO DA TRASFORMAZIONE (art 26)

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno di questa specifica misure nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata all'interno del Quadro D, sez. I, riga D8.

L'agricoltore che richiede il premio deve predisporre il piano di coltivazione disponibile nella componente territoriale del Fascicolo aziendale utilizzando gli appositi codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.arcea.it.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a pomodoro seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg, (UE) 1308/2013.

I contratti di fornitura sono allegati alla domanda unica nel caso di produttori singoli, ovvero, nel caso di produttori associati ad una organizzazione di produttori, sono depositati a cura della medesima organizzazione, entro il 30 aprile dell'anno di domanda, presso l'organismo di coordinamento, e il produttore associato allega alla domanda unica l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione.

L'articolo 5, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922 precisa che, nel caso di richiedenti associati ad una organizzazione di produttori, i contratti di cui all'articolo 26, comma 4 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 devono essere informatizzati a cura dell'Organizzazione di produttori di riferimento, secondo le modalità organizzative definite dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

10.4.8 Misura premi per il Settore Olio di oliva (art 27)

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno di questa specifica misure nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata all'interno del Quadro D, sez. I, righe da D10 a D14.

L'agricoltore che richiede il premio deve predisporre il piano di coltivazione disponibile nella componente territoriale del Fascicolo aziendale utilizzando gli appositi codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.arcea.it.

Il premio è assegnato alle superfici olivicole nelle seguenti Regioni: Liguria, Puglia e Calabria.

Il premio è concesso per ettaro di superficie olivicola coltivata secondo le normali pratiche colturali (riga D 10).

E' previsto un premio aggiuntivo per le superfici con pendenza superiore al 7,5 per cento situate la Puglia e la Calabria (riga D 11) .

E' infine previsto un ulteriore premio, per le superfici olivicole oggetto di specifici sistemi di qualità. Tale premio si applica all'intero territorio nazionale.

L'articolo 5, comma 2 del DM 20 marzo 2015 n. 1922 precisa che per "sistemi di qualità" così come previsti dall'articolo 27, comma 6, del decreto 18 novembre 2014, si intendono i disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

10.5 COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D'USO E REGIMI DI INTERVENTO (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO)

L'agricoltore deve richiedere ciascun regime di aiuto nel rispetto delle compatibilità tra regimi di intervento.

L'agricoltore deve consultare la "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.arcea.it, contenente l'elenco delle singole destinazioni produttive (prodotti) ammissibili ai possibili interventi, nell'ambito dei diversi regimi d'aiuto.

L'agricoltore, una volta identificata l'occupazione del suolo indicata nel piano di coltivazione e che intende dichiarare nella domanda unica, verifica quali sono tutti i possibili interventi associabili ad essa e per i quali è possibile richiedere un aiuto. L'ammissibilità della destinazione produttiva ad un intervento è rappresentata da una "X".

Alcuni interventi non sono tra loro compatibili, e la richiesta di pagamento dell'uno esclude automaticamente la possibilità di richiedere il premio per l'altro/altri.

L'agricoltore, prima di indicare i codici di intervento corrispondenti ai regimi di aiuto che intende richiedere, deve verificare le compatibilità secondo lo schema contenuto nell'Allegato 1 – Tabella delle "Compatibilità tra regimi di aiuto".

11 RIEPILOGO DEI REGIMI DI AIUTO

Di seguito la tabella dei regimi di aiuto previsti in relazione alla tipologia di occupazione del suolo:

| Aiuto richiedibile | | Base normativa | | Specificazione dell'aiuto richiedibile | | Suddivisione delle occupazioni del suolo | | Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili |
|--------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|--|------------|--|----------------------------------|--|
| 02 6 | DESTINAZIONI AMMISSIBILI | 10 0 | articolo 32, lett. a) 1307/2013 | 003 | SEMINATIVO | 101 | seminativo TRANNE EFA TEMPORANEI | tutti i seminativi tranne quelli codificati come 114 e 102 |

| Aiuto richiedibile | | Base normativa | | Specificazione dell'aiuto richiedibile | | Suddivisione delle occupazioni del suolo | | Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili | | |
|--------------------|--|----------------|--|--|--|--|--|---|---|--|
| REGIME DI BASE | | | | | | 114 | EFA temporanei (ammissibile titoli) | messa a riposo, colture azotofissatrici, margini dei campi seminabili | | |
| | | | | | | 102 | elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014) | elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai seminativi (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo) | | |
| | | | | | | 004 | coltura permanente | 103 | coltura permanente tranne cedui | tutte le colture permanenti tranne i boschi cedui |
| | | | | | | 130 | cedui - TUTTI | boschi cedui definiti dal DM 18/11/2014 e DM modificativo | | |
| | | | | | | 120 | cedui - di cui EFA | cedui ammissibili a EFA DM 18/11/2014 e DM modificativo | | |
| | | | | | | 121 | cedui - di cui non EFA | cedui non ammissibili a EFA di cui DM 18/11/2014 e DM modificativo | | |
| | | | | | | 104 | elementi caratteristici del paesaggio adiacenti alla coltura permanente (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014) | elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti alle colture permanenti (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo) | | |
| | | | | | | 005 | prato permanente | 105 | prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali | tutti i prati permanenti, esclusi 106, 146, 149, 150 e 107 |
| | | | | | | | | 106 | elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato | elementi caratteristici del paesaggio |

| Aiuto richiedibile | Base normativa | Specificazione dell'aiuto richiedibile | Suddivisione delle occupazioni del suolo | Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili |
|--------------------|----------------|--|--|--|
| | | | | protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo) |
| | | | 146 | superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 |
| | | | | superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo |
| | | | 149 | superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo) o altri criteri indicati |
| | | | | i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata |

| Aiuto richiedibile | | Base normativa | | Specificazione dell'aiuto richiedibile | | Suddivisione delle occupazioni del suolo | | Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili | |
|--------------------|--|----------------|---------------------------------|--|-----|--|---|---|---|
| | | | | | | | | | regionali) |
| | | | | | | 150 | Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo) o altri criteri indicati | | i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali). E' possibile provare di avere applicati altri criteri |
| | | | | | | 107 | superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo) | | i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali) |
| | | 200 | articolo 32, lett. b) 1307/2013 | 006 | PSR | 108 | psr attivi, tranne rimboschimento | | tutti i PSR che insistono su superfici individuate come 230-uso diverso dall'agricolo o forestale o 300-elementi del territorio stabili |
| | | | | | | 109 | psr attivi: rimboschimento | | Superfici rimboschite con PSR attivo, che |

| Aiuto richiedibile | | Base normativa | | Specificazione dell'aiuto richiedibile | | Suddivisione delle occupazioni del suolo | | Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili |
|--------------------|--|----------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | insistono su superfici individuate come 210-superfici forestali |
| | DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AL REGIME DI BASE | 007 | DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AL REGIME DI BASE perchè non mantenute | 077 | | 110 | superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 [complementare al 146] | superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo |
| | | | | | | 147 | superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (SENZA codice pascolo)[complementare al 107] | i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali) |

| Aiuto richiedibile | Base normativa | Specificazione dell'aiuto richiedibile | Suddivisione delle occupazioni del suolo | Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili |
|--------------------|---|--|--|---|
| | | | 151 superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (SENZA codice pascolo)[complementare al 149] o altri criteri indicati | i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali) |
| | | | 152 Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (SENZA codice pascolo)[complementare al 150] | i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali). E' possibile provare di avere applicati altri criteri |
| | | | 190 DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AL REGIME DI BASE - ALTRE | Riporta tutte le destinazioni non ammissibili perché non mantenute o non detenute al 15 aggio, non descritte in altri interventi calcolati |
| | ALTRE DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AL REGIME DI | 189 | 111 elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 1 del rer. UE n. 640/2014)-non validi come superfici | elementi caratteristici del paesaggio non protetti da condizionalità (cfr. Allegato 1 |

| Aiuto richiedibile | | Base normativa | Specificazione dell'aiuto richiedibile | | Suddivisione delle occupazioni del suolo | | Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili |
|--------------------|--------------------------|----------------|--|-------------------------|--|--|--|
| | | BASE | | | | ammissibili | DM 26/02/2015, n. 1420) che eccedono il 5% |
| | | | | | 191 | psr NON attivi: rimboschimento | Superfici rimboschite con PSR NON attivo, che insistono su superfici individuate come 210-superfici forestali |
| | | | | | 112 | DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE | superfici individuate come 230-uso diverso dall'agricolo o forestale o 300-elementi del territorio stabili diversi da 111 e non utilizzati come EP adiacenti alla coltura principale |
| | | | | | 037 | SUPERFICIE A CANAPA | |
| 008 | Aiuto per l'inverdimento | 201 | Condizioni di esenzione volontaria | | 115 | coltivazioni biologiche | tutte le superfici agricole sottoposte a pratiche biologiche |
| | | 202 | Aree di interess e ecologic o - EFA | Condizioni di esenzione | 116 | erba o altre piante erbacee da foraggio avvicendati | erbe non permanenti, codificate con 112 |
| | | | | | 117 | terreni messi a riposo (compresi tra EFA temporanei) | superfici messe a riposo di cui a 114 |
| | | | | | 154 | terreni messi a riposo (non compresi tra EFA temporanei) | superfici messe a riposo di cui a 101 |
| | | | | | 118 | colture di leguminose | Tutte le colture con la Famiglia Leguminosae + erbai e prati di leguminose (avvicendati e non) |
| | | | | | 119 | colture sommerse | riso |
| | | | | | 105 | prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, | tutti i prati permanenti, esclusi 106, 146, |

| Aiuto richiedibile | Base normativa | Specificazione dell'aiuto richiedibile | Suddivisione delle occupazioni del suolo | Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili |
|--------------------|----------------|--|--|---|
| | | | | 149, 150 e 107 |
| | | | 106 | l'uso/consuetudine e i pascoli naturali elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014) elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo) |
| | | | 146 | superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo |
| | | | 149 | superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi) i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni |

| Aiuto richiedibile | Base normativa | Specificazione richiedibile | dell'aiuto | Suddivisione delle occupazioni del suolo | Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili | |
|--------------------|----------------|-----------------------------|--------------|--|---|---|
| | | | | | <p>annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali), anche con animali di terzi</p> | |
| | | | | 150 | <p>Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)</p> | <p>i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)</p> |
| | | | | 107 | <p>superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)</p> | <p>i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)</p> |
| | | | Applicazione | 102 | <p>elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014)</p> | <p>elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai seminativi (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)</p> |
| | | | | 120 | <p>cedui - EFA</p> | <p>cedui ammissibili</p> |

| Aiuto richiedibile | | Base normativa | Specificazione dell'aiuto richiedibile | Suddivisione delle occupazioni del suolo | Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili | |
|--------------------|-----|------------------|--|--|---|---|
| | | | | | a EFA DM 18/11/2014 e DM modificativo | |
| | | | | 111 | elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 1 del rer. UE n. 640/2014)-non validi come superfici ammissibili | elementi del paesaggio non protetti da condizionalità (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo) |
| | | | | 113 | Altre superfici EFA: Rimboschimento (PSR NON più attivi) E MARGINI DEI CAMPI | superfici di cui ai codici intervento 111 e 112 |
| | | | | 114 | EFA temporanei (ammissibile titoli) | messa a riposo, colture azotofissatrici, margini dei campi seminabili |
| | | | | 109 | Rimboschimento (PSR attivi) - ammissibile ai titoli- art. 32(2), lett. b) punto ii) reg. UE 1307/2013 | Superfici rimboschite con PSR attivo |
| | | | | Fattori di conversione | | Allegato al DM modificativo del DM 18 novembre 2014 |
| | | | | Fattori di ponderazione | | |
| | 203 | PRATI PERMANENTI | 153-SUPERFICIE A PRATI PERMANENTI SENSIBILI - SITUATI ALL'INTERNO DELLE ZONE NATURA 2000: ZPS, SIC O ZSC O INDIVIDUATI DALLE REGIONI/PATERRITORIALMENTE E COMPETENTI; 134-SUPERFICIE A PRATI PERMANENTI AL DI FUORI DELLE ZONE SENSIBILI | 105 | prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali | tutti i prati permanenti, esclusi 106, 146, 149, 150 e 107 |
| | | | | 106 | elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014) | elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo) |
| | | | | 146 | superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. | superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, |

| Aiuto richiedibile | Base normativa | Specificazione dell'aiuto richiedibile | Suddivisione delle occupazioni del suolo | Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili |
|--------------------|----------------|--|--|---|
| | | | 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 | n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo |
| | | | 149 superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi) | i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali), anche con animali di terzi |
| | | | 150 Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo) | i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di |

| Aiuto richiedibile | Base normativa | Specificazione richiedibile | dell'aiuto | Suddivisione delle occupazioni del suolo | Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili | |
|--------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|--|---|--|
| | | | | | almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali) | |
| | | | | 107 | superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo) | i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali) |
| | 204 | DIVERSIFICAZIONE | Condizioni di esenzione | 119 | colture sommerse | riso |
| | | | | 105 | prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali | tutti i prati permanenti, esclusi 106, 146, 149, 150 e 107 |
| | | | | 106 | elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014) | elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo) |
| | | | | 146 | superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 | superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo |

| Aiuto richiedibile | Base normativa | Specificazione dell'aiuto richiedibile | Suddivisione delle occupazioni del suolo | Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili |
|--------------------|----------------|--|--|--|
| | | | | non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo |
| | | | 149 superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi) | i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali), anche con animali di terzi |
| | | | 150 Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo) | i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali) |

| Aiuto richiedibile | | Base normativa | Specificazione dell'aiuto richiedibile | Suddivisione delle occupazioni del suolo | Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili | |
|--------------------|---|----------------|--|--|--|--|
| | | | | 107 | superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo) | i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali) |
| | | | Condizioni di applicazione | 192 | Superfici su cui si applica la diversificazione | |
| | | | Condizioni di esenzione e applicazione | 116 | erba o altre piante erbacee da foraggio avvicendati | erbe non permanenti, codificate con 112 |
| | | | | 154 | terreni messi a riposo (non compresi tra EFA temporanei) | superfici messe a riposo di cui a 101 |
| | | | | 117 | terreni messi a riposo (compresi tra EFA temporanei) | superfici messe a riposo di cui a 114 |
| 009 | ART. 52 DEL REG. (UE) 1307/2013, APPLICATO DAL DM 6513 DEL 18/11/2014 | | art. 23(1) DM 18/11/2014, n. 6513 | 122 | SOIA | |
| | | | art. 23(9) DM 18/11/2014, n. 6513 | 123 | COLTURE PROTEAGINOSE, LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE | |
| | | | art. 23(5) DM 18/11/2014, n. 6513 | 124 | FRUMENTO DURO | |
| | | | art. 23(13) DM 18/11/2014, n. 6513 | 125 | LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI | |
| | | | art. 24 DM 18/11/2014, n. 6513 | 126 | RISO | |
| | | | art. 25 DM 18/11/2014, n. 6513 | 127 | BARBABIETOLA DA ZUCCHERO | |

| Aiuto richiedibile | Base normativa | Specificazione dell'aiuto richiedibile | Suddivisione delle occupazioni del suolo | Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili |
|--------------------|----------------|--|---|---|
| | | art. 26 DM 18/11/2014, n. 6513 | 128 POMODORO DA TRASFORMAZIONE | |
| | | art. 27(1) DM 18/11/2014, n. 6513 | 129 OLIVETI- SUPERFICI OLIVICOLE IN LIGURIA, PUGLIA E CALABRIA | |
| | | | 132 SUPERFICI OLIVICOLE IN PUGLIA E CALABRIA E CARATTERIZZATE DA UNA PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 7,5% | |
| | | | 138 SUPERFICI OLIVICOLE CHE ADERISCONO A SISTEMI DI QUALITA' - DOP | |

Altri aiuti

| | | | |
|---|--|-----|--|
| BOVINI DA LATTE | Misura n. 1 – Latte (aiuto di base) | 310 | VACCHE DA LATTE (ART. 20, COMMA 1 DEL DM 18.11.2014 N. 6513) |
| | Misura n. 2 – Latte in zone di montagna (aiuto aggiuntivo) | 311 | VACCHE DA LATTE ASSOCIATE AD ALLEVAMENTI MONTANI (ART. 20, COMMA 4, DEL DM 18.11.2014 N. 6513) |
| | Misura n. 3 – Latte di bufala | 312 | BUFALE DI ETA' > DI 30 MESI (ART. 20, COMMA 7, DEL DM 18.11.2014 N. 6513) |
| Misura n. 4 – Premio alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine | | | |
| | VACCHE NUTRICI - aiuto di base | 313 | VACCHE NUTRICI DA CARNE E A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO (ART. 21, COMMA 1, DEL DM 18.11.2014 N. 6513) |
| | VACCHE NUTRICI - aiuto aggiuntivo 20% | 314 | VACCHE A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO, INSERITE IN PIANI SELETTIVI O DI GESTIONE DI RAZZA |
| Misura n. 5 – Premio ai bovini macellati | | | |
| | BOVINI MACELLATI - aiuto di base | 315 | CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI (ART. 21, COMMA 4, DEL DM 18.11.2014 N. 6513) |
| | BOVINI MACELLATI - aiuto aggiuntivo 30% | 316 | CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO DODICI MESI (ART. 21, COMMA 5, DEL DM 18.11.2014 N. 6513) |
| | | 318 | CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI ETICHETTATURA |

| | | | |
|--|--|-----|--|
| | | 317 | CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI QUALITA' |
| | | | |
| | BOVINI MACELLATI - aiuto aggiuntivo 50% | 319 | CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, CERTIFICATI AI SENSI DEL REG. (UE) N. 1151/2012 |
| | | | |
| Misura n. 6 – Ovini | | 320 | AGNELLE DA RIMONTA (ART. 22, COMMA 2, DEL DM 18.11.2014 N. 6513) |
| Misura n. 7 – Macellazione ovi-caprini | | 321 | CAPI OVINI E CAPRINI MACELLATI (ART. 22, COMMI 5 E 6, DEL DM 18.11.2014 N. 6513) |
| | | | |
| | | 300 | Regime per i giovani agricoltori |

11.1 Informazioni presenti nella domanda unica

La domanda unica 2016 contiene in sintesi le seguenti informazioni relative a:

| Componenti della domanda | Contenuto | Dettaglio | Operazioni del CAA | Quadro compilato da: |
|--------------------------|---|--|--|---|
| FRONTESPIZIO | | Riporta l'indicazione della tipologia di domanda presentata, con l'eventuale riferimento alla domanda precedente | Indicare la finalità di presentazione | tutte le domande |
| QUADRO A | DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA E COORDINATE PER IL PAGAMENTO | La sez. 1 riporta tutti i dati di dettaglio dell'azienda richiedente il premio: titolare, rappresentante legale, ubicazione. | Precompilato. | tutte le domande |
| QUADRO A1 | AGRICOLTORE IN ATTIVITA' | Riporta le dichiarazioni e gli allegati per i produttori che devono dimostrare l'attività agricola | Acquisire le informazioni previste | Produttori che devono dimostrare l'attività agricola |
| QUADRO B | RICHIESTA REGIME DI BASE | Riporta la richiesta di assegnazione e attivazione diritti e le superfici ammissibili | Precompilato. | domande con richiesta di pagamento di base |
| QUADRO B2 | INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI RICHIESTI NEL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE | Riporta le informazioni specifiche per il regime di pagamento di base | Acquisire le informazioni previste | domande con richiesta di pagamento di base e prati permanenti |
| QUADRO B3 | INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA CANAPA da fibra | | Indicare gli allegati presenti e fornire | domande con indicazione di coltivazione di |

| Componenti della domanda | Contenuto | Dettaglio | Operazioni del CAA | Quadro compilato da: |
|--------------------------|--|--|------------------------------------|---|
| | | | informazioni da essi desumibili | CANAPA da fibra |
| QUADRO B4 | PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI (art. 50 del reg. (UE) N. 1307/2013, applicato dal Capo II del DM 18 novembre 2014, n. 6513) | | Acquisire le informazioni previste | domande con richiesta di pagamento di base e pagamento per il regime dei giovani agricoltori |
| QUADRO B5 | ELENCO DEI TITOLI DI CUI SI RICHIEDE L'ATTIVAZIONE | Occorre indicare i titoli richiesti in pagamento | Barrare se di interesse | domande con richiesta di aiuti disaccoppiati, se non vengono richiesti tutti i titoli posseduti |
| QUADRO B6 | REGIME DI BASE - RICHIESTA ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE - IDENTIFICAZIONE DELLE SUPERFICI | Riporta l'indicazione delle superfici per le quali si richiede l'assegnazione di nuovi diritti all'aiuto, per ciascuna fattispecie | Acquisire le informazioni previste | domande con richiesta di pagamento per il regime di base e accesso alla riserva nazionale |
| QUADRO C | INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVERDIMENTO - DATI GENERALI | Riporta le informazioni riepilogative per l'applicazione del greening | Precompilato. | domande con richiesta di pagamento di base e obbligo di greening |
| QUADRO C1 | INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVERDIMENTO - DIVERSIFICAZIONE DELLE COLTURE | Riporta le informazioni per la diversificazione delle colture | Precompilato. | domande con richiesta di pagamento di base e obbligo di greening |
| QUADRO C2 | INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVERDIMENTO - PRATI PERMANENTI | Riporta le informazioni per i prati permanenti | Precompilato. | domande con richiesta di pagamento di base e obbligo di greening |
| QUADRO C3 | INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVERDIMENTO - EFA | Riporta le informazioni per le EFA | Precompilato. | domande con richiesta di pagamento di base e obbligo di greening |
| QUADRO D | DATI DI RIEPILOGO AZIENDE CHE RICHIEDONO IL SOSTEGNO ACCOPPIATO | Riporta i dati di riepilogo degli aiuti richiesti | Precompilato. | domande con richieste per il sostegno accoppiato |

| Componenti della domanda | Contenuto | Dettaglio | Operazioni del CAA | Quadro compilato da: |
|--------------------------|--|--|--|--|
| QUADRO D1 | RICHIESTE PREMI SU ALLEVAMENTI | aiuti richiesti | Indicare i premi richiesti sugli allevamenti | domande con richieste per il sostegno accoppiato - bovini, ovini, latte |
| QUADRO D2 | INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI SOSTEGNI ACCOPPIATI-superfici | Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi richiesti | Indicare gli allegati presenti e fornire informazioni da essi desumibili | domande con richiesta del sostegno accoppiato su superfici |
| QUADRO D3 | INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI SOSTEGNI ACCOPPIATI-bovini-ovini | Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi richiesti | Barrare le dichiarazioni previste dagli aiuti richiesti | domande con richiesta del sostegno accoppiato bovini da carne e ovini |
| QUADRO D4 | INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI SOSTEGNI ACCOPPIATI - latte | Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi richiesti | Barrare le dichiarazioni previste dagli aiuti richiesti | domande con richiesta del sostegno accoppiato bovini da latte |
| QUADRO S | APPEZZAMENTI RICHIESTI AL SOSTEGNO ACCOPPIATO E AL GREENING | Riporta l'indicazione degli appezzamenti del piano di coltivazione, con indicazione dei riferimenti catastale e dell'uso del suolo, e gli interventi richiesti | associare gli appezzamenti gli interventi richiesti | domande che richiedono il sostegno accoppiato su superfici e il greening |
| QUADRO K | DICHIARAZIONI E IMPEGNI | Dichiarazioni e impegni obbligatori per il richiedente, compresa la condizionalità | Barrare le dichiarazioni previste | tutte le domande |
| QUADRO J | AGGIORNAMENTO DEL CATASTO | Quadro da presentare obbligatoriamente per il richiedente nella cui azienda siano presenti superfici | Barrare la dichiarazione prevista | tutte le domande |
| QUADRO W | COMUNICAZIONI | Sez. I - comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali) Sez. II - Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende) | Indicare le fattispecie e gli allegati presenti | tutte le domande |

| Componenti della domanda | Contenuto | Dettaglio | Operazioni del CAA | Quadro compilato da: |
|--------------------------|---|--|---|----------------------|
| QUADRO W1 | INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI INTERESSATI DA CALAMITA' NATURALI o FITOPATIE o esproprio (fattispecie c, e.2, f) | Elenco degli appezzamenti/parcelle interessati da calamità naturali e dettaglio delle particelle | Indicare le informazioni di dettaglio | tutte le domande |
| QUADRO W2 | INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI/CAPI INTERESSATI DA CASO DI FORZA MAGGIORE OVVERO DA CIRCOSTANZA ECCEZIONALE o DA SEQUESTRO (fattispecie e.1, f) | Elenco degli allevamenti/capi interessati da cause di forza maggiore ovvero da circostanze eccezionali | Indicare le informazioni di dettaglio | tutte le domande |
| QUADRO W3 | INDIVIDUAZIONE DEI FABBRICATI INTERESSATI DA CASO DI FORZA MAGGIORE OVVERO DA CIRCOSTANZA ECCEZIONALE (fattispecie d, f) | Elenco dei fabbricati interessati da cause di forza maggiore ovvero da circostanze eccezionali | Indicare le informazioni di dettaglio | tutte le domande |
| QUADRO M | ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE | Modello di riepilogo ad uso dell'operatore CAA, da inserire nel fascicolo cartaceo | Esaminare l'elenco per verificare l'adempimento di tutte le operazioni. | tutte le domande |

11.2 Dichiarazioni relative all'uso del suolo

A partire dalla campagna 2007, le dichiarazioni presenti in domanda unica relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali vengono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per l'aggiornamento del catasto.

L'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 Convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui sopra, rese dai soggetti interessati alla presentazione delle domande di pagamento inoltrate all'organismo pagatore competente e sottoscritte con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Quadro J allegato alla domanda) esonerano i soggetti obbligati dall'adempimento previsto dall'articolo 30 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con la sottoscrizione i dichiaranti attestano, altresì, di essere a conoscenza dell'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 2,

comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006, qualora le informazioni richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo, non siano fornite ovvero siano rese in modo incompleto o non veritiero.

L'AGEA, sulla base degli elementi indicati nelle dichiarazioni, predispone, per ogni particella, una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, redatta ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record definiti dall'Agenzia del Territorio. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'AGEA trasmette a detta Agenzia, per ogni particella, le proposte di aggiornamento predisposte in base agli elementi contenuti nelle dichiarazioni rese nell'annata agraria conclusa.

L'Agenzia del Territorio provvede ad inserire i nuovi redditi oggetto delle variazioni culturali negli atti catastali, sulla base delle proposte di aggiornamento trasmesse dall'AGEA, nonché a notificarli con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'AGEA fornisce all'Agenzia del Territorio anche le informazioni relative ai fabbricati.

12 CONDIZIONALITÀ

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi. Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole.

L'obbligo di osservanza delle norme sulla condizionalità è disposto dal DM 23/01/2015 n. 180. L'elenco dei Criteri di gestione obbligatorie e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del Reg. UE 1306/2013.

Ai sensi dell'art. 95 del Reg. (UE) n. 1306/2013, le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori, anche attraverso mezzi elettronici, l'elenco dei criteri di gestione obbligatorie e delle buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare. Le informazioni necessarie vengono desunte dalla consistenza aziendale presente nel SIGC e dal piano di coltivazione sottoscritto ai sensi del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

Ai sensi dell'art. 94 del Reg. (UE) n. 1306/2013 *"Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali"*. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 91 dello stesso regolamento si applica in qualsiasi momento di un dato anno civile se le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.

In relazione alle disposizioni e agli impegni relativi alla condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché alle vigenti norme nazionali di attuazione si rimanda a specifiche disposizioni di armonizzazione di AGEA.

Le aziende ricadenti nel regime dei "piccoli produttori" restano escluse dagli obblighi della condizionalità.

12.1 Scheda di Condizionalità

Il Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità mette a disposizione tutte le informazioni sugli obblighi di condizionalità attribuiti ad ogni azienda presente su SIAN, in relazione alle informazioni conosciute.

Il documento che raccoglie tali informazioni è la “scheda di condizionalità”, disponibile nel SIAN per ciascun anno civile. Questo documento è organizzato in maniera omogenea agli altri documenti di consultazione aziendale ed evidenza, nei suoi quadri, le seguenti informazioni:

- identificativi dell’azienda e informazioni generali, relative all’anno civile. È presentato il quadro generale della condizionalità, indicati i Reg. CE di riferimento, gli obblighi particolari dei richiedenti aiuti per le misura agroambientali;
- impegni attivi a carico dell’azienda: criteri di gestione obbligatori CGO e buone condizioni agronomiche e ambientali BCAA, anche in relazione alle zone SIC, ZPS, ZVN che dovessero interessare la consistenza territoriale dell’azienda;
- dati aziendali sintetici sulla storia aziendale relativa ai controlli di condizionalità degli ultimi cinque anni (2010 – 2015);
- dati di dettaglio nel caso di esiti negativi (presenza di infrazioni e riduzioni).

I produttori che presentano direttamente la domanda possono stampare la scheda dal portale SIAN (www.sian.it), dopo aver presentato la domanda.

Per i produttori che hanno conferito mandato ad un CAA il soggetto accreditato alla trasmissione telematica dei dati della domanda dovrà consegnare a ciascun richiedente la scheda di condizionalità presente sul SIAN.

13 REQUISITI PER IL PAGAMENTO

13.1 LIMITI MINIMI

In applicazione dell’articolo 4 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, non sono corrisposti pagamenti, per le domande di aiuto, se l’ammontare è inferiore a euro 250, al lordo di eventuali riduzioni e sanzioni ai sensi dell’art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

13.2 RIDUZIONE DEI PAGAMENTI

In applicazione dell’articolo 11 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, l’importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile è ridotto del 50% per la parte dell’importo eccedente 150.000 euro del Pagamento di Base. Qualora l’importo così ridotto superi i 500.000 euro, la parte eccedente i 500.000 euro del Pagamento di Base è ridotta del 100%. Prima di procedere all’applicazione di dette percentuali di riduzione, ai pagamenti di base eccedenti gli importi sopra detti sono sottratti i costi relativi ai salari e agli stipendi legati all’esercizio di un’attività agricola effettivamente pagati e dichiarati dall’agricoltore nell’anno civile precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro, i contributi previdenziali e assistenziali pagati dall’imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari. In mancanza di dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall’agricoltore nell’anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione.

Alle variazioni giuridiche, societarie e/o di consistenza aziendale, intervenute successivamente al 18 ottobre 2011, allo scopo di eludere le riduzioni esposte, si applica la clausola di elusione di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (articolo 5 del DM 18 novembre 2014, n. 6513).

Ove le informazioni relative agli importi che possono essere detratti non possano essere acquisite in via informatica da ARCEA sulla base dei dati informatizzati disponibili, utilizzando a tal fine sia i dati presenti nel SIAN sia quelli di competenza di altre pubbliche amministrazioni (INPS, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici, l'agricoltore può presentare all'Organismo pagatore ARCEA idonea documentazione contabile/fiscale dalla quale possano evincersi i costi relativi ai salari e agli stipendi legati all'esercizio di un'attività agricola effettivamente pagati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno civile precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro, i contributi previdenziali e assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari.

Al fine di semplificare i controlli documentali, di seguito sono riportati i documenti ed i relativi codici e voci utilizzabili per il calcolo in questione.

Ai fini dell'applicazione della disciplina del capping è possibile considerare le seguenti voci:

Costo del lavoro sostenuto dall'azienda:

- retribuzione netta che si compone di salari o stipendi (comprensivi di straordinari e maggiorazioni, scatti di anzianità, gratifiche, compensi per ferie e festività non godute ed altre voci previste dai contratti collettivi del settore) corrisposti ai dipendenti subordinati per il lavoro prestato e che costituiscono il reddito al netto delle ritenute fiscali versate dal sostituto d'imposta (desumibili dalla Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro e dichiarati nella dichiarazione annuale modello 770);

- imposte a carico dell'azienda che riguardano l'indeducibilità ai fini IRAP del costo del lavoro. Per quanto concerne l'indeducibilità del costo del lavoro è prevista la deducibilità di un importo forfetario pari a euro 7.500,00 su base annua, aumentato a euro 13.500 per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni;

- oneri sociali e previdenziali calcolati a carico dell'azienda in misura percentuale sul reddito imponibile (quota INPS e INAIL per operai agricoli e impiegati e quota ENPAIA per gli impiegati agricoli) comprensiva di altre voci quali:

- Contributo di solidarietà;
- Quote associative;
- Assistenza contrattuale nazionale;
- Assistenza contrattuale provinciale;
- Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale;
- Contributo finanziamento EBAN.

- oneri sociali versati per il lavoro autonomo in qualità di Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo Professionale o versati dall'imprenditore per la propria posizione o per quella dei suoi familiari.

Per le aziende agricole costituite in forma di società di capitale, obbligate alla stesura del bilancio di competenza, le voci relative al costo del lavoro sono quelle di seguito elencate, previste dall'art. 2425 c.c. e

reperibili presso la CCIAA presso la quale viene depositato annualmente copia del bilancio trasmesso telematicamente:

Contenuto del conto economico:

B) costo della produzione:

9) per il personale

a) salari e stipendi

b) oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi.

Per quanto concerne le società semplici e le ditte individuali soggette a contabilità semplificata è possibile considerare le seguenti informazioni:

1) Dati retributivi reperibili presso i seguenti enti o forniti dall'agricoltore:

AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate rilascia la dichiarazione modello 770 ordinario dal quale è possibile desumere i seguenti dati:

- redditi da lavoro dipendente e assimilati che l'azienda ha versato a tutti i dipendenti sia a tempo determinato che indeterminato e pensionati nell'anno fiscale di riferimento (ad esempio nel 2014). Il dato si desume nella Parte B del modello Dati fiscali forniti per l'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi (Redditi nel campo 1 Redditi di lavoro dipendente ed assimilati).

La sezione in questione viene compilata per ciascun codice fiscale contenuto nella Parte A dati relativi al dipendente pensionato o altro percettore di somme al campo 1 (codice fiscale). La Parte B riporta i dati che si desumo dalla CU (Certificazione Unica ex CUD rilasciata al dipendente). Il reddito ivi dichiarato rappresenta il costo complessivo sostenuto dall'azienda per salari e stipendi;

- il trattamento di fine rapporto eventualmente versato nell'anno fiscale di riferimento. Il dato si desume nella Parte B, sezione Trattamento di fine di rapporto, indennità equipollenti altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata, nel campo 401 indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno.

INPS

L'INPS rilascia l'informazione relativa alla retribuzione indicata come base imponibile per il calcolo degli oneri contributivi contenuta nel prospetto riepilogativo F24 che contiene la tariffazione in conseguenza della trasmissione del DMAG trimestrale da parte dell'azienda o dell'UNIEMENS, rigo 02 del prospetto.

2) Dati relativi agli oneri sociali

INPS

L'INPS rilascia:

- a) Per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali) il totale dei contributi versati e indicati nel prospetto riepilogativo F24 dei contributi annuali (divisi in quattro rate) pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari. Al totale causale LAA occorre aggiungere il contributo sindacale, rigo 10;
- b) Per i lavoratori dipendenti (OTI e OTD) il totale dei contributi versati e indicati nel prospetto riepilogativo F24 per ciascun codice CIDA aziendale e per ciascun trimestre di versamento calcolati sulla base del modello DMAG comunicato dalle aziende. Al totale causale LAS rigo 19 occorre sottrarre la voce contributi a carico lavoratore rigo 5 ed aggiungere contributo per il finanziamento dell'EBAN, rigo 22;
- c) Per i lavoratori dipendenti (impiegati agricoli) il totale dei contributi calcolati su ciascuna mensilità di versamento effettuato sulla base della comunicazione UNIEMENS e del DM10. La procedura rilascia il modello F24, pertanto l'INPS possiede il totale di quanto versa l'azienda e verifica l'applicazione dell'aliquota nell'UNIEMENS con il pagamento. Il modello DM10 è compilato dal datore di lavoro per denunciare all'INPS le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l'eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell'INPS, delle agevolazioni e degli sgravi. Il versamento dei contributi dovuti sulla base dei dati indicati sul modello DM10 va effettuato con il modello F24.

Dal valore complessivo dei contributi versati occorre sottrarre i contributi pagati dal dipendente che sono indicati nel 770 parte C dati previdenziali e assistenziali INPS, sezione I, casella 6, contributi a carico del lavoratore (uno per ogni impiegato).

ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura

I lavoratori dipendenti assunti con qualifica di dirigente/quadro/impiegato agricolo sono iscritti all'Ente per i versamenti del TFR e gli infortuni sul lavoro.

Dall'ENPAIA è possibile ottenere l'estratto della posizione aziendale suddiviso per contributi conto ditta e conto dipendente. I versamenti a favore dell'ente vengono effettuati mensilmente attraverso una dichiarazione sul portale ENPAIA dove l'azienda indica l'imponibile previdenziale ed il sistema effettua il calcolo producendo un MAV.

Pagamento Cassa extra legem previsto dai contratti provinciali di lavoro per integrazioni su malattia, infortuni e maternità. I dati sul pagato annuale possono essere dichiarati dalle Casse.

3) Dati relativi alle imposte

Ai fini del pagamento dell'imposta il costo del personale non è deducibile; pertanto, al fine di evidenziare in maniera corretta il costo del lavoro, si può calcolare l'aliquota IRAP versata dall'azienda nell'anno riferimento sul costo complessivo del personale.

Le informazioni sopra descritte, oltre ad essere reperibili presso gli Enti evidenziati, possono essere fornite dall'agricoltore interessato.

Si tratta in particolare di:

- copia del modello 770 (medesimo in possesso dell'Agenzia delle Entrate);
- copia dei riepiloghi dei pagamenti F24 che l'INPS invia alle aziende per gli operai unitamente al modello F24 che attesta l'avvenuto pagamento;
- copia del rilascio UNIEMENS con evidenza del pagamento F24 (per dedurre la quota a carico dell'azienda è necessario sottrarre la contribuzione a carico del lavoratore sul modello 770 - copia dei MAV pagati all'ENPAIA);
- copia dei versamenti eseguiti alle casse extralegem;
- denuncia IRAP.

Si precisa che la documentazione elencata non è esaustiva ma integrabile con ulteriore documentazione eventualmente riportante le medesime informazioni.

L'esito del calcolo, unitamente ai pagamenti effettuati, sono trasmessi al Coordinamento mediante specifiche funzionalità rese disponibili nel SIAN ai fini dell'acquisizione dei dati e delle informazioni nel fascicolo aziendale.

13.3 CERTIFICATO ANTIMAFIA

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 159/2011, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 150.000 Euro, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea informativa antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura). L'interessato deve compilare il modello di dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio, sottoscriverlo e consegnarlo all'Organismo Pagatore ARCEA.

A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della predetta banca dati previo accreditamento al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture.

La dichiarazione sottoscritta, scansionata e accompagnata dal documento di identità, deve essere inviata, tramite la propria PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica:

antimafia@arcea.pec.it

In assenza della dichiarazione sostitutiva non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

14 MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati." Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009" chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali. Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

15 Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003)

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

| | |
|--|--|
| <p>Finalità del trattamento</p> | <p>I dati personali, che l’Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA), istituita con legge regionale n.13/2015 (art.28) – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica. |
| <p>Modalità del trattamento</p> | <p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p> |
| <p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p> | <p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p> |
| <p>Natura del conferimento dei dati personali trattati</p> | <p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura “sensibile” e “giudiziaria” ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.</p> |

| | |
|-------------------------------------|--|
| <p>Titolarità del trattamento</p> | <p>Titolare del trattamento è l’Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA) nella sua attività di Organismo Pagatore. La sede di ARCEA è c/o “cittadella regionale” - 88100 Catanzaro. Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.arcea.it</p> |
| <p>Responsabili del trattamento</p> | <p>I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. Presso la sede dell’ARCEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli uffici di ARCEA, la Soc. SIN S.r.l., la Regione Calabria, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti.</p> |
| <p>Diritti dell’interessato</p> | <p>L’articolo 7 del Codice riconosce all’Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile; 2. ottenere l’indicazione: <ol style="list-style-type: none"> a) dell’origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati; 3. ottenerne: <ol style="list-style-type: none"> a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4. opporsi: <ol style="list-style-type: none"> a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. <p>L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica e l’integrazione, rivolgendosi al Titolare del trattamento mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.arcea.it con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy. Titolare del trattamento dei dati è l’ARCEA, con sede presso la “Cittadella Regionale” 88100 Catanzaro; l’elenco dei responsabili è disponibile presso la sede dell’Agenzia. Per l’esercizio dei diritti degli interessati, attesa la procedura indicata al precedente punto e) l’indirizzo di posta elettronica è il seguente protocollo@pec.arcea.it</p> |

15.1 Pubblicazione dei pagamenti

L'art. 11 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013 dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

16 RINVIO

La disciplina delle seguenti fattispecie:

- accesso alla Riserva Nazionale;
- criteri di controllo degli aiuti e modalità di riesame, comunicazione esiti dell'istruttoria del procedimento amministrativo, consultazione stato avanzamento procedimento amministrativo, termine di conclusione del procedimento;

è demandata ad appositi, successivi provvedimenti generali che l'Organismo Pagatore ARCEA emanerà.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.



Il Direttore dell'ARCEA
Dott. Maurizio Nicolai



17 ALLEGATI

Allegato 1 – Modello Domanda unica di pagamento 2016

Allegato 2 – Guida alla compilazione della Domanda unica di pagamento 2016

Allegato 3 – Modello per la scheda di condizionalità 2016

**Allegato 4 – Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di commercio -
Modello per Società**

**Allegato 5 – Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di commercio -
Modello per Ditta individuale**

Allegato 6 – scheda sintetica soggetti sottoposti alle verifiche antimafia

Allegato 7 – Dichiarazione sostitutiva della certificazione familiari conviventi

Sommario

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | PREMESSA | 1 |
| 2 | RIFERIMENTI NORMATIVI | 2 |
| 2.1 | BASE GIURIDICA UNIONALE | 2 |
| 2.2 | Documenti di lavoro | 3 |
| 2.3 | Base giuridica Nazionale | 3 |
| 3 | NOVITA' PER LA DOMANDA UNICA 2016 | 5 |
| 3.1 | INDIVIDUAZIONE GRAFICA DELL'AZIENDA AGRICOLA | 5 |
| 3.2 | DICHIARAZIONE DELL'USO DEL SUOLO | 6 |
| 4 | MODALITA' ORGANIZZATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO PER L'ANNO 2016 DELL'ORGANISMO PAGATORE ARCEA | 8 |
| 4.1 | MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA 2016 | 8 |
| 4.2 | POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) | 8 |
| 5 | COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO | 10 |
| 5.1 | Individuazione grafica dell'azienda agricola | 10 |
| 5.2 | Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto | 11 |
| 6 | AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ | 11 |
| 7 | PIANO DI COLTIVAZIONE | 11 |
| 7.1 | CONTENUTO DEL PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO | 11 |
| 8 | FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2016 | 13 |
| 8.1 | DOMANDA INIZIALE | 14 |
| 8.2 | MODIFICA DELLA DOMANDA INIZIALE AI SENSI DELL'ART. 15 DEL REG. UE 809/2014 | 15 |
| 8.3 | Comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 809/2014 | 15 |
| 8.4 | Comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014 | 16 |
| 8.5 | Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali) | 17 |
| 8.6 | Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende) | 19 |
| 9 | TERMINI DI PRESENTAZIONE | 21 |
| 9.1 | Presentazione tardiva - domanda unica iniziale | 21 |

| | | |
|--------|---|-----------|
| 9.2 | Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 | 22 |
| 9.3 | Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014..... | 22 |
| 9.4 | Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali 22 | |
| 9.5 | Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende) | 22 |
| 10 | REGIMI DI SOSTEGNO | 22 |
| 10.1 | Pagamento di base (Reg. (UE) 1307/2013) | 24 |
| 10.1.1 | Condizioni di ammissibilità..... | 24 |
| 10.1.2 | APPLICAZIONE DELL'ART. 32, PARAGRAFO 2, LETTERA A DEL REG. UE 1307/2013..... | 25 |
| 10.1.3 | APPLICAZIONE DELL'ART. 32, PARAGRAFO 2, LETTERA B DEL REG. UE 1307/2013..... | 29 |
| 10.1.4 | RICHIESTA DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE..... | 29 |
| 10.2 | PAGAMENTO PER LE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE, PREVISTO DAL TITOLO III, CAPO III, DEL REG. (UE) N. 1307/2013..... | 30 |
| 10.3 | PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI, PREVISTO DAL TITOLO III, CAPO V, DEL REG. (UE) N. 1307/2013 33 | |
| 10.4 | Altri regimi di aiuto – Aiuti accoppiati alla produzione | 34 |
| 10.4.1 | Misure premi per il Settore latte (art. 20)..... | 35 |
| 10.4.2 | Misure premi per il Settore carne bovina (art. 21)..... | 36 |
| 10.4.3 | Misure premi per il Settore ovi-caprino (art. 22) | 37 |
| 10.4.4 | Misura premi per i Settori Frumento duro, Colture Proteiche e Proteaginose (art 23) | 37 |
| 10.4.5 | Misura premi per il Settore riso (art 24) | 38 |
| 10.4.6 | Misura premi per il Settore barbabietola da zucchero (art 25) | 38 |
| 10.4.7 | Misura premi per il Settore POMODORO DA TRASFORMAZIONE (art 26)..... | 38 |
| 10.4.8 | Misura premi per il Settore Olio di oliva (art 27) | 39 |
| 10.5 | COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D'USO E REGIMI DI INTERVENTO (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO) 39 | |
| 11 | RIEPILOGO DEI REGIMI DI AIUTO | 39 |
| 11.1 | Informazioni presenti nella domanda unica | 54 |
| 11.2 | Dichiarazioni relative all'uso del suolo | 57 |
| 12 | CONDIZIONALITÀ | 58 |
| 12.1 | Scheda di Condizionalità..... | 59 |

| | | |
|------|---|----|
| 13 | REQUISITI PER IL PAGAMENTO..... | 59 |
| 13.1 | LIMITI MINIMI | 59 |
| 13.2 | RIDUZIONE DEI PAGAMENTI..... | 59 |
| 13.3 | CERTIFICATO ANTIMAFIA | 63 |
| 14 | MODALITA' DI PAGAMENTO..... | 64 |
| 15 | INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 DEL D. LGS. N. 196 DEL 2003) 64 | |
| 15.1 | <i>Pubblicazione dei pagamenti</i> | 67 |
| 16 | RINVIO..... | 67 |
| 17 | ALLEGATI..... | 68 |

